



VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA.

L'anno **duemilaventuno** addì **trenta** del mese di **marzo** alle ore **diciannove** e minuti **trenta** nella sala delle adunanze consiliari, si è riunito, in sessione **Ordinaria** ed in seduta **pubblica di Prima** convocazione, il Consiglio Comunale, convocato con l'osservanza delle modalità e nei termini prescritti.

All'inizio della trattazione dell'argomento di cui all'oggetto risultano presenti i Consiglieri Comunali sotto indicati:

Cognome e Nome	Presente
1. MAGGENI FABIO - Sindaco	Sì
2. ZANARI ELEONORA - Consigliere	Sì
3. SAVOINI RICCARDO - Consigliere	Sì
4. RABOZZI FRANCESCO - Consigliere	Sì
5. BONIPERTI GAUDENZIO - Consigliere	Sì
6. COSENZA BRUNO - Consigliere	Sì
7. BRAVINI ELISABETTA - Consigliere	Giust.
8. PERONI LORENZO - Consigliere	Sì
9. FONTANA LORENZO - Consigliere	Sì
10. NOVARINA MARCO - Consigliere	Giust.
11. DONNA GIUSEPPE - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	9
Totale Assenti:	2

Partecipa il Segretario Comunale Rossi Dott. Giacomo, il quale provvede alla redazione del seguente verbale.

Il Signor Fabio Maggeni nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra citato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

SU relazione del Sindaco che riferisce;

RICHIAMATO l'art. 42, comma 2, lett. f) D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza all'istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote, nonché alla disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

RICHIAMATO l'art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in base al quale *«le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;*

DATO ATTO che il termine per approvare le modifiche regolamentari con effetto retroattivo al 1° gennaio dell'anno di riferimento corrisponde con il termine ultimo fissato a livello nazionale per l'approvazione del bilancio di previsione, in base a quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, in base al quale *«il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. di cui all'articolo 1, comma 3 D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'I.R.P.E.F. e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento»;*

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale a sua volta dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;*

DATO ATTO che, ai fini dell'approvazione dei regolamenti delle entrate 2021, l'art. 30 comma 4 del D.L. n° 41 del 22.03.2021 (decreto sostegno) ha previsto il differimento al 30 aprile 2021 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 da parte degli Enti locali, ai sensi dell'art. 151 D.Lgs. 267/2000;

CONSIDERATO che, con riferimento al Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, l'art. 1, comma 816 L. 160/2019 prevede che, a decorrere dal 2021, lo stesso dovrà essere istituito dai Comuni, dalle Province e dalle Città metropolitane, in

sostituzione della Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, del Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, dell'Imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, nonché di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi, nonché in particolare del canone non ricognitorio disciplinato dall'art. 27, commi 7 e 8 D.Lgs. 285/1992 (Codice della Strada), limitatamente alle strade di pertinenza del Comune;

RITENUTO quindi necessario procedere all'approvazione del Regolamento per l'introduzione e l'applicazione del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria;

VISTA l'allegata bozza di Regolamento (Allegato A) costituita da n. 76 articoli e ritenutala meritevole di approvazione;

RIMESSA alla Giunta Comunale l'approvazione delle tariffe relative al Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, da applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2021, evidenziando che - sulla base di quanto disposto dall'art. 1, comma 817 L. 160/2019 - le stesse dovranno assicurare nel 2021 un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, per cui, ai fini del bilancio di previsione 2021, la loro approvazione non appare suscettibile di incidere sul livello delle entrate derivanti dall'applicazione dei precedenti tributi minori;

DATO ATTO che la società SAN MARCO S.p.A. con sede in Lecco, Via Gorizia 56, svolgeva il servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, per il periodo 2019/2020;

RITENUTO

- di confermare l'affidamento del servizio di cui al precedente capoverso a San Marco Spa per ulteriori 2 anni oltre la naturale scadenza che era fissata al 31.12.2020, per compensare il periodo di parziale forzata sospensione di parte delle attività durante l'anno 2020 dettato dall'emergenza Covid-19;
- di affidare pertanto alla San Marco Spa la gestione del Canone Patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (c.d. CANONE UNICO) e il Canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, previsti dall'art.1, commi 816 e 837 della Legge 160/2019, per il periodo dal 01.01.2021-31.12.2022, riservandosi la facoltà di cessare tale servizio al 31.12.2021 per avviare una nuova procedura di affidamento del servizio di gestione, riscossione ed accertamento del canone patrimoniale unico in base all'evolversi dell'attuale situazione di incertezza determinata sia dalla normativa di riferimento sia dall'emergenza sanitaria-economico-sociale da Covid-19;

DATO ATTO che il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha pubblicato un comunicato in data 23 marzo 2021, con cui fornisce indicazioni operative in merito agli obblighi di trasmissione delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali ed in particolare ribadisce che *"i regolamenti e le delibere tariffarie concernenti il canone di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria – istituito dal comma 816 dell'art. 1 della legge n. 160 del 2019 – e il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate – istituito dal comma 837 del*

medesimo art. 1 – non devono essere trasmessi al MEF e non vengono pubblicati nel sito internet www.finanze.gov.it. Tali atti, infatti, in quanto aventi ad oggetto entrate di natura non tributaria, non rientrano nel campo di applicazione dell'art. 13, comma 15, del D. L. n. 201 del 2011, che circoscrive espressamente l'obbligo di trasmissione al MEF, e la conseguente pubblicazione nel sito internet www.finanze.gov.it, alle delibere regolamentari e tariffarie relative alle "entrate tributarie dei comuni"”;

ACQUISITO altresì, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

ACQUISITI sulla presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria ed ai sensi dell'art. 97 del D. Lgs. 267/2000 quello di legittimità;

CON n. 9 voti favorevoli, nessun voto contrario e nessun astenuto espressi in forma palese

D E L I B E R A

- 1) **di approvare** l'allegato Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, in sostituzione dei regolamenti della Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, del Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, dell'Imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, nonché di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali;
- 2) **di rimettere** alla Giunta Comunale l'approvazione delle tariffe relative al Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, da applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2021, evidenziando che - sulla base di quanto disposto dall'art. 1, comma 817 L. 160/2019 - le stesse dovranno assicurare nel 2021 un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, per cui, ai fini del bilancio di previsione 2021, la loro approvazione non appare suscettibile di incidere sul livello delle entrate derivanti dall'applicazione dei precedenti tributi minori;
- 3) **di confermare** alla San Marco Spa la gestione del Canone Patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (c.d. CANONE UNICO) e il Canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, previsti dall'art.1, commi 816 e 837 della Legge 160/2019, per il periodo dal 01.01.2021-31.12.2022, riservandosi la facoltà di cessare tale servizio al 31.12.2021 per avviare una nuova procedura di affidamento del servizio di gestione, riscossione ed accertamento del canone patrimoniale unico in base all'evolversi dell'attuale situazione di incertezza determinata sia dalla normativa di riferimento sia dall'emergenza sanitaria-economico-sociale da Covid-19;
- 4) **di stabilire** che, nelle more dell'approvazione delle nuove tariffe, per i servizi indispensabili e imprescindibili verranno applicate le tariffe in uso al 31.12.2020 “salvo conguaglio dell'importo dovuto all'esito dell'approvazione delle nuove tariffe”, così come stabilito con deliberazione di G.C. n° 17 del 27.02.2021;

- 5) **di dare atto** che il regolamento concernente il canone di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria – istituito dal comma 816 dell’art. 1 della legge n. 160 del 2019 - non verrà trasmesso al MEF e non verrà pubblicato nel sito internet www.finanze.gov.it in quanto ha ad oggetto un’entrata di natura non tributaria e quindi non rientra nel campo di applicazione dell’art. 13, comma 15, del D. L. n. 201 del 2011, che circoscrive espressamente l’obbligo di trasmissione al MEF, e la conseguente pubblicazione nel sito internet www.finanze.gov.it, alle delibere regolamentari e tariffarie relative alle “*entrate tributarie dei comuni*”, così come precisato nel comunicato del Ministero dell’Economia e delle Finanze pubblicato il 23.03.2021;
- 6) **di dare** la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante pubblicazione sul sito *internet* comunale.



COMUNE DI BARENGO

(Provincia di Novara)

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI
CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

(Legge 160/2019 – articolo 1, commi 816-836 e 846-847)

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 30.03.2021

Sommario

TITOLO I – DISPOSIZIONI SISTEMATICHE	7
Articolo 1	7
Oggetto del regolamento	7
Articolo 2	7
Classificazione del Comune	7
Articolo 3	7
Definizioni e disposizioni generali	7
Articolo 4	9
Presupposto del canone	9
Articolo 5	9
Soggetti passivi	9
TITOLO II - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DELLE	10
OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO	10
Articolo 6	10
Istanze per l'occupazione di suolo pubblico	10
Articolo 7	10
Attivazione del procedimento amministrativo	10
Articolo 8	12
Tipi di occupazione	12
Articolo 9	13
Occupazioni occasionali	13
Articolo 10	13
Occupazioni d'urgenza	13
Articolo 11	14
Istanza e rilascio della concessione	14
Articolo 12	15
Titolarità della concessione e subentro	15
Articolo 13	17
Rinnovo, proroga e disdetta	17
Articolo 14	18
Modifica, sospensione e revoca d'ufficio	18
Articolo 15	19
Decadenza ed estinzione della concessione	19
Articolo 16	20
Occupazioni abusive	20
SPECIFICHE PER “DEHORS” E “CHIOSCHI”	21
Articolo 17	21

Criteri generali di armonizzazione dei Dehors e Chioschi	21
Articolo 18	22
Criteri generali per la collocazione dei dehors e chioschi	22
Articolo 19	23
Limiti di occupazione dei dehors e chioschi	23
Articolo 20	24
Caratteristiche, materiali, colori e strutture consentite per i dehors e chioschi	24
Articolo 21	27
Ulteriore documentazione	27
Articolo 22	28
Acquisizione dei pareri e titoli abilitativi per l'ottenimento della	28
concessione-autorizzazione per i dehors e chioschi.....	28
TITOLO III - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI	
PUBBLICITARIE.....	28
Articolo 23	28
Istanze per i messaggi pubblicitari.....	28
Articolo 24	29
Tipologie di impianti pubblicitari	29
Articolo 25	31
Istruttoria amministrativa e procedure	31
Articolo 26	32
Titolarità e subentro nelle autorizzazioni.....	32
Articolo 27	33
Rinnovo, proroga e disdetta	33
Articolo 28	34
Revoca, mancato o ridotto utilizzo della autorizzazione	34
Articolo 29	34
Decadenza ed estinzione della autorizzazione	34
Articolo 30	35
Rimozione della pubblicità	35
Articolo 31	35
Le esposizioni pubblicitarie abusive	35
Articolo 32	35
Il piano generale degli impianti pubblicitari	35
TITOLO IV - TARIFFEE CANONE, RIDUZIONI, ESENZIONI.....	36
Articolo 33	36
Criteri per la determinazione della tariffa del canone per le occupazioni di suolo pubblico.....	36
Articolo 34	37

Criteri per la determinazione della tariffa del canone per le esposizioni pubblicitarie.....	37
Articolo 35	38
Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici	38
Articolo 36	38
Determinazione delle tariffe annuali	38
Articolo 37	39
Determinazione delle tariffe giornaliere	39
Articolo 38	39
Determinazione del canone	39
Articolo 39	40
Occupazioni esenti dal canone	40
Articolo 40	41
Riduzioni del canone.....	41
Articolo 41	42
Occupazioni per la fornitura di servizi di pubblica utilità	42
TITOLO V - PUBBLICHE AFFISSIONI	42
Articolo 42	42
Gestione del servizio Pubbliche Affissioni	42
Articolo 43	42
Determinazione del canone sulle pubbliche affissioni.....	42
Articolo 44	43
Riduzione del canone Pubbliche Affissioni	43
Articolo 45	43
Esenzioni dal canone Pubbliche Affissioni.....	43
Articolo 46	44
Modalità per l'espletamento del servizio delle pubbliche affissioni.....	44
TITOLO VI - RISCOSSIONE, ACCERTAMENTI E SANZIONI	45
Articolo 47	45
Modalità e termini per il pagamento del canone	45
Articolo 48	46
Accertamenti - Recupero canone	46
Articolo 49	46
Sanzioni e indennità	46
Articolo 50	47
Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico	47
Articolo 51	48
Autotutela.....	48
Articolo 52	49

Riscossione coattiva	49
TITOLO VII - PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE.....	49
Articolo 53	49
Passi carrabili e accessi a raso.....	49
Articolo 54	50
Occupazione con impianti di distribuzione carburante	50
Articolo 55	50
Occupazione con impianti di ricarica veicoli elettrici	50
Articolo 56	50
Occupazioni con griglie e intercapedini.....	50
Articolo 57	51
Occupazioni dello spettacolo viaggiante.....	51
Articolo 58	51
Occupazioni a sviluppo progressivo	51
Articolo 59	52
Pubblici Esercizi	52
Articolo 60	52
Attività Edile	52
Articolo 61	52
Occupazione per contenitori per la raccolta “porta a porta” dei rifiuti	52
Articolo 62	54
Attività di propaganda elettorale.....	54
Articolo 63	54
Aree di Rispetto e Riserve di parcheggio per attività commerciali e di servizio	54
Articolo 64	54
Occupazione con elementi di arredo	54
Articolo 65	54
Esposizione merci fuori negozio.....	54
Art. 66	55
Occupazioni con tende e di soprassuolo in genere	55
Articolo 67	55
Occupazioni per traslochi.....	55
Articolo 68	55
Serbatoi	55
TITOLO VIII - PARTICOLARI TIPOLOGIE DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIE	56
Articolo 69	56
Pubblicità realizzata su veicoli pubblicitari - “camion vela”	56
Articolo 70	56

Pubblicità realizzata su carrelli supermercati.....	56
Articolo 71	56
Frecce direzionali – Pre-insegne	56
Articolo 72	57
Locandine.....	57
Articolo 73	57
Striscioni e gonfaloni	57
Articolo 74	57
Dichiarazioni per particolari fattispecie.....	57
Articolo 75	58
Regime transitorio.....	58
Articolo 76	58
Disposizioni finali.....	58
Allegato A - CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, AREE E SPAZI PUBBLICI	59

TITOLO I – DISPOSIZIONI SISTEMATICHE

Articolo 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato a norma dell'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, e del TUEL, D. Lgs. 267/2000, contiene i principi e le disposizioni riguardanti l'istituzione e l'applicazione nel Comune di Barenago del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria così come previsto dalla Legge n. 160/2019 ai commi da 817 a 836, denominato «canone», che sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), l'imposta comunale sulla pubblicità (ICP) e i diritti sulle pubbliche affissioni (DPA), limitatamente alle strade di pertinenza del comune.
2. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.
3. Il canone è disciplinato in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.
4. L'applicazione del canone per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, di cui all'articolo 1 commi da 837 a 847 della L. n. 160/2019, esclude l'applicazione del presente canone.
5. Sono fatte salve le prescrizioni ed i divieti contenuti nei Regolamenti settoriali relativi alle procedure di rilascio dei provvedimenti di autorizzazione e di concessione per l'occupazione di spazi e aree pubbliche. Sono altresì fatte salve le Convenzioni stipulate in materia di occupazione di spazi e aree pubbliche, ad eccezione di quanto previsto in materia di riscossione del presente canone.

Articolo 2

Classificazione del Comune

1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento, ove riferite alla classificazione demografica dell'ente, considerano la popolazione residente del Comune alla data del 31/12/2020, quale risulta dai dati pubblicati annualmente dall'Istituto nazionale di statistica, pari a n. 747 abitanti.

Articolo 3

Definizioni e disposizioni generali

1. Ai fini del presente regolamento si definisce:
 - a) occupazione: l'occupazione di spazi appartenenti al patrimonio indisponibile degli enti locali, come strade, corsi, piazze, aree private gravate da servitù di passaggio, spazi sovrastanti e sottostanti il suolo pubblico, comprese condutture e impianti;
 - b) concessione o autorizzazione: atto amministrativo che comporti per la collettività il ridotto godimento dell'area o spazio occupato dal richiedente;
 - c) canone: il canone dovuto dall'occupante senza titolo o dal richiedente la concessione o l'autorizzazione di cui alla lettera b);

- d) tariffa: rappresenta la base fondamentale per la determinazione quantitativa del canone sub c).
2. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo pubblico, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva concessione o autorizzazione comunale e nei casi previsti dal presente regolamento o da altre norme vigenti. È altresì vietato diffondere messaggi pubblicitari in qualsiasi modo e di qualsiasi natura, senza la preventiva autorizzazione comunale.
 3. Per le occupazioni occasionali di cui all'art. 9, in luogo del formale atto di concessione, trova applicazione la specifica procedura prevista in detto articolo 9.
 4. Il suolo pubblico occupato deve essere utilizzato per le finalità per cui è concesso, con le modalità e le condizioni previste dalla concessione o autorizzazione, e deve altresì essere mantenuto in stato decoroso e libero da ogni tipo di rifiuti. Allo scadere della concessione o autorizzazione deve essere restituito libero da ogni struttura e indenne, con l'integrale ripristino dello stato originario dei luoghi a pena di esecuzione sostitutiva in danno.
 5. Ogni richiesta di concessione o di autorizzazione deve essere corredata della necessaria documentazione anche planimetrica, qualora sia indispensabile per le dovute valutazioni a insindacabile giudizio dell'Ufficio competente. La concessione del suolo e l'autorizzazione ad esporre messaggi pubblicitari, è sottoposta all'esame dei competenti Servizi. In particolare dovranno essere valutati gli aspetti urbanistico-edilizi, di decoro della città, la viabilità, la sicurezza, l'igiene, la quiete pubblica ed il rispetto della normativa in materia ambientale, commerciale e turistica. Particolare attenzione, anche attraverso specifiche regolamentazioni d'area e progetti integrati d'ambito, dovrà essere posta per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie che riguardano aree di pregio ambientale, storico e architettonico (piazze storiche, spazi aulici, complessi monumentali, parchi, ecc.).
 6. Qualora la natura, la modalità o la durata dell'occupazione o dell'esposizione pubblicitaria lo rendano necessario, il Servizio comunale competente al rilascio della concessione o dell'autorizzazione può imporre al titolare del provvedimento stesso ulteriori e specifiche prescrizioni.
 7. Per le occupazioni con opere oggetto di permesso edilizio si rinvia, per quanto non esplicitamente previsto dalla disciplina del presente Regolamento, alla normativa urbanistico-edilizia vigente.
 8. Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e le autorizzazioni per esposizioni pubblicitarie sono, salvo diversa ed espressa disposizione, a titolo oneroso.
 9. Salvo che sia diversamente previsto dal presente regolamento, o da altri regolamenti comunali vigenti, la domanda per la concessione di suolo pubblico e la domanda per autorizzazione di esposizione pubblicitaria, a pena di improcedibilità, deve essere presentata almeno 10 giorni prima dell'inizio dell'occupazione.
 10. L'Amministrazione comunale ha la facoltà di accettare eventuali domande presentate con minor anticipo rispetto ai termini fissati dal comma 9, qualora vi sia la possibilità di espletare tutti gli adempimenti necessari in tempo utile.

11. Il Comune non si riterrà responsabile degli eventuali danni cagionati a terzi riconducibili allo svolgimento dell'attività per la quale è stato concesso il suolo pubblico o concessa l'autorizzazione di esposizione pubblicitaria.
12. A tutti gli effetti di legge la custodia dell'area o dello spazio oggetto di concessione o autorizzazione è trasferita al concessionario.
13. Il rilascio dell'atto di concessione o di autorizzazione si intende fatti salvi i diritti vantati da terzi a qualunque titolo.

Articolo 4 Presupposto del canone

1. Il canone è dovuto per:
 - a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico. Il canone si intende dovuto anche per l'occupazione di spazi ed aree private soggette a diritti demaniali quali, ad esempio, le strade vicinali soggette a diritto di pubblico passaggio;
 - b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato. Si considerano rilevanti ai fini dell'imposizione i messaggi da chiunque diffusi a qualunque titolo salvo i casi di esenzione. Si intendono ricompresi nell'imposizione i messaggi diffusi allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura, i messaggi finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato, i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività.

Rientrano nel presupposto pubblicitario tutte le forme di comunicazione aventi ad oggetto idee, beni o servizi, attuata attraverso specifici supporti al fine di orientare l'interesse del pubblico verso un prodotto, una persona, o una organizzazione pubblica o privata.

L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui alla lettera b) del comma 1 del presente articolo esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui alla lettera a) del medesimo comma.
2. Gli atti di concessione e autorizzazione previsti dal presente regolamento hanno altresì valore di permessi comunali in applicazione delle norme previste dal Titolo II, Capo I del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni e integrazioni, ma non si sostituiscono in alcun modo ai permessi edilizi per i quali occorre fare riferimento alla specifica disciplina.

Articolo 5 Soggetti passivi

1. Ai sensi del comma 823 dell'articolo 1 della L. 160/2019 il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione o della concessione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l'occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva, di cui all'art. 24, risultante da verbale di accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale; per la diffusione di messaggi pubblicitari, è obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.

2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.
3. Il canone è indivisibile e il versamento dello stesso viene effettuato indifferentemente da uno dei contitolari in base ai principi generali della solidarietà passiva tra i condebitori così come previsto dall'art. 1292 del Codice Civile.
4. L'amministratore di condominio può procedere ai sensi dell'art. 1180 c.c. al versamento del canone per le occupazioni o per le esposizioni pubblicitarie relative al condominio. Le richieste di pagamento e di versamento relative al condominio sono indirizzate all'amministratore ai sensi dell'articolo 1131 c.c..
5. A seguito di variazione del rappresentante del condominio l'amministratore subentrante è tenuto a comunicare formalmente al Comune la sua nomina mediante invio di copia della relativa delibera assembleare entro trenta giorni dalla sua adozione.
6. In caso di occupazione del suolo pubblico per attività commerciale, il cui esercizio sia subordinato al rilascio di apposita licenza da parte del Comune, il relativo canone può essere assolto da parte del titolare della medesima. In caso di reiterata morosità degli affittuari, e comunque prima di attivare la procedura di cui all'art. 12, il Comune deve informare il licenziatario titolare con indicazione dei canoni dovuti e le relative modalità di versamento.

TITOLO II - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DELLE OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO

Articolo 6 Istanze per l'occupazione di suolo pubblico

1. L'occupazione di strade, di spazi ed aree pubbliche è consentita solo previo rilascio di un provvedimento espresso di concessione. Chiunque intenda occupare nel territorio comunale spazi ed aree deve presentare apposita istanza secondo la modulistica e le indicazioni definite dagli uffici competenti, in ragione della tipologia di occupazione.
2. Tutti coloro che intendono effettuare occupazioni di suolo pubblico sono tenuti a presentare domanda da consegnare al protocollo dell'ente oppure, se attivo, da inviarsi per via telematica, tramite il portale del Comune. Per il commercio su aree pubbliche l'autorizzazione-concessione all'occupazione del suolo pubblico avviene contestualmente al rilascio della relativa concessione-autorizzazione da parte dell'ufficio competente: il provvedimento concessorio è unico con riferimento sia all'esercizio dell'attività che all'occupazione del suolo pubblico e riporta il numero dell'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche nonché il numero del posteggio assegnato. Fatta salva la possibilità di modifica dell'occupazione del suolo pubblico, in ampliamento o riduzione, nel rispetto del presente regolamento.

Articolo 7 Attivazione del procedimento amministrativo

1. Il rilascio dei provvedimenti di concessione-autorizzazione, costituenti titolo per

l'occupazione, è subordinato all'attivazione, allo sviluppo ed alla conclusione del relativo procedimento amministrativo in tutte le sue fasi.

Detto procedimento è regolato dai principi generali previsti in materia e va coordinato ed integrato con le disposizioni previste dal decreto Legislativo 30 Aprile 1992, n. 285, recante il nuovo Codice della Strada e dal relativo regolamento di esecuzione ed attuazione, nonché dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e loro s.m.i..

Rispetto alla data di inizio dell'occupazione la domanda va presentata almeno 30 gg. prima dell'occupazione onde consentire la conclusione del procedimento, nel rispetto dei termini stabiliti ed approvati dai Regolamenti vigenti per i singoli Servizi o, in mancanza, indicati dal Regolamento sul procedimento amministrativo, e successive modifiche ed integrazioni, salvo quanto disposto per le occupazioni di emergenza. L'obbligo del pagamento del canone deve essere effettuato per l'intero anno di rilascio della concessione allegando alla denuncia l'attestato di versamento. L'obbligo della denuncia non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, a meno che non si verifichino variazioni nelle occupazioni che determinino un maggior ammontare del tributo. In mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio.

In assenza di un termine specifico presente nelle fonti sopra descritte, il termine per la conclusione del procedimento è di 30 giorni dalla data di presentazione e acquisizione all'ente dell'apposita istanza.

2. La domanda deve essere presentata in bollo, fatti salvi i casi di esenzione previsti dalla legge, e deve contenere, pena la sua improcedibilità, gli estremi di identificazione del soggetto richiedente, del legale rappresentante in caso di impresa o altro ente, le caratteristiche dell'occupazione che si intende realizzare, l'ubicazione e la determinazione della superficie di suolo o spazio pubblico o del bene che si richiede di occupare, la relativa misura di superficie o estensione lineare, la destinazione d'uso e deve essere sottoscritta dal soggetto istante o da chi lo rappresenta e sia munito dei poteri di firma.
3. In caso di modifica dell'occupazione in essere effettuata sulla base di titolo rilasciato dall'ente, la procedura da seguire è quella descritta dai commi 1 e 2 del presente articolo. In caso di rinnovo o proroga delle occupazioni esistenti è ammessa la dichiarazione di conformità ai contenuti dell'occupazione già rilasciata.
4. La domanda deve essere corredata dai documenti necessari eventualmente previsti per la particolare tipologia di occupazione. La domanda, qualora sia indispensabile per la sua valutazione a insindacabile giudizio dell'Ufficio competente, deve essere corredata da una planimetria dell'area interessata e da ogni altra documentazione ritenuta necessaria dal competente ufficio (disegno illustrante l'eventuale progetto da realizzare; particolari esecutivi e sezioni dei manufatti; fotografie dell'area richiesta, atte ad individuare il contesto ambientale circostante; elementi di identificazione di eventuali autorizzazioni di cui sia già in possesso, qualora l'occupazione sia richiesta per l'esercizio di attività soggetta ad autorizzazione).

Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà sono ammesse nei casi previsti dall'art. 46 del DPR 445/2000 "Testo Unico sulla documentazione amministrativa".

La comunicazione inviata dall'Ufficio in merito alla mancanza degli elementi di cui al punto precedente, senza che si sia provveduto alla loro integrazione nel termine ivi indicato, non inferiore a 20 giorni, vale quale provvedimento finale di diniego e archiviazione della richiesta. Se è necessario sostenere spese per sopralluoghi e altri atti istruttori, il responsabile del procedimento richiede al soggetto che ha presentato la domanda un impegno sottoscritto a sostenerne l'onere, indicando i motivi di tali esigenze.

L'avviso inviato dall'Ufficio che comunica una causa di impedimento oggettivo all'accoglimento della richiesta, vale quale provvedimento finale di diniego e archiviazione,

decorso il termine previsto nella richiesta per l'inizio dell'occupazione, senza che nulla sia pervenuto in merito da parte dell'istante.

5. Analoga domanda deve essere presentata per effettuare modificazioni del tipo e/o della superficie dell'occupazione e per ottenere la proroga di occupazioni preesistenti.
6. Anche se l'occupazione rientra tra le fattispecie esenti dal pagamento del canone, l'utilizzatore deve richiedere ed ottenere il titolo per l'occupazione.
7. E' fatto divieto di manomettere l'area utilizzata, a meno che non vi sia un'espressa autorizzazione da parte dell'ente, rimanendo fermo il diritto di quest'ultimo ad ottenere la rimessa in pristino ed a tal fine a richiedere il versamento di una cauzione.
8. Le occupazioni occasionali sono soggette alla procedura prevista al successivo articolo 9.
9. L'Ente, con atto di organizzazione interna, determina quali uffici comunali sono competenti ad emettere gli atti amministrativi di concessione o di autorizzazione nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti degli utenti e per realizzare una gestione del canone improntato alla massima efficienza ed efficacia.
10. La copia del provvedimento amministrativo dovrà essere inviata, a cura dell'ufficio competente al rilascio, all'eventuale soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone per i relativi adempimenti.
Ove per la concessione della stessa area siano state presentate più domande, a parità di condizioni, la priorità nella presentazione al protocollo costituisce titolo di preferenza è, tuttavia, data sempre preferenza ai titolari di esercizi pubblici, commerciali ed artigianali, che chiedono la concessione nello spazio antistante gli esercizi stessi per l'esposizione della loro merce.

Articolo 8 Tipi di occupazione

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche possono essere di due tipi:
 - a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, inteso come sottrazione per l'intero periodo, 24 ore su 24 ore, del suolo pubblico all'uso della collettività, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno e possono essere giornaliere, settimanali, mensili e se ricorrenti periodicamente con le stesse caratteristiche, possono essere rilasciate per più annualità.
2. Le concessioni temporanee sono normalmente commisurate a giorni, salve le eccezioni previste con specifica disposizione regolamentare.
3. La concessione per l'occupazione suolo pubblico è rilasciata a titolo precario ed è pertanto fatta salva la possibilità per l'Amministrazione Comunale di modificarle o revocarle per sopravvenute variazioni ambientali, commerciali e di traffico nonché per altri motivi di pubblico interesse.

Articolo 9 Occupazioni occasionali

1. Si intendono occupazioni occasionali:
 - a) le occupazioni di non più di 10 mq effettuate per manifestazioni ed iniziative politiche, sindacali, religiose, culturali, ricreative, assistenziali, celebrative e sportive non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a 24 ore;
 - b) le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività e ricorrenze civili e religiose;
 - c) le occupazioni di durata non superiore a 6 ore con ponti, steccati, pali di sostegno od altre attrezzature mobili per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperture;
 - d) le occupazioni per operazioni di manutenzione del verde con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 4 ore;
 - e) l'esercizio di mestieri girovaghi ed artistici (suonatori, funamboli, etc.) non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a 4 ore.
2. Per le occupazioni occasionali la concessione si intende accordata a seguito di apposita comunicazione scritta consegnata o altrimenti fatta pervenire, almeno tre giorni prima dell'occupazione, all'Ufficio comunale competente che potrà vietarle o assoggettarle a particolari prescrizioni.

Articolo 10 Occupazioni d'urgenza

1. Nei casi di forza maggiore o per motivi urgenti, speciali e imprevedibili di rilevante interesse pubblico, oppure quando occorre provvedere senza indugio all'esecuzione di lavori, l'occupazione può essere autorizzata dal Comune, su richiesta dell'interessato. In tal caso, la domanda dovrà essere presentata contestualmente oppure, pena la decadenza, entro cinque giorni dal rilascio dell'autorizzazione.
2. L'occupante ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione all'ufficio comunale competente e deve presentare la domanda di concessione in sanatoria, entro il quinto giorno seguente all'inizio dell'occupazione. La quietanza di pagamento del canone deve essere esibita al momento del rilascio dell'autorizzazione e, solo in casi eccezionali, il giorno successivo. L'eventuale proroga fino ad un massimo di ulteriori 5 giorni deve essere concessa con le stesse modalità e alle stesse condizioni.
3. Per le occupazioni per lavori di piccola manutenzione edilizia, traslochi e altri interventi effettuati da ditte di settore iscritte in apposito Albo, di durata non superiore a sei giorni consecutivi, a fronte di presentazione di idonea garanzia secondo le vigenti norme in materia di sicurezza, si può derogare dal termine ordinario di presentazione delle domande, inoltrandole 5 (cinque) giorni non festivi prima del giorno di occupazione. L'adesione alla speciale procedura deve essere comunicata per iscritto all'Ufficio occupazione suolo pubblico su apposito modulo oppure tramite procedura online.
4. Nell'ipotesi di accertamento negativo delle ragioni di cui ai commi precedenti, l'occupazione si considera abusiva.

Articolo 11 Istanza e rilascio della concessione

1. L'ufficio comunale competente al rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione riceve l'istanza o la comunicazione di occupazione di suolo pubblico. Il Responsabile del relativo procedimento avvia la procedura istruttoria.
Salvo quanto disposto da leggi specifiche in materia, l'ufficio competente provvede entro i termini stabiliti ed approvati dai Regolamenti vigenti per i singoli servizi, o, in mancanza, indicati nel Regolamento sul procedimento amministrativo. In caso di mancata previsione regolamentare il termine è stabilito ai sensi della L. 241/90 in giorni trenta. Qualora l'ufficio abbia rappresentato esigenze istruttorie il termine è interrotto ai sensi dell'art. 16 L. 241/90.
2. Qualora durante l'istruttoria della domanda il richiedente non sia più interessato ad ottenere il provvedimento di concessione o autorizzazione, deve comunicarlo entro il termine previsto per la conclusione del singolo procedimento, al fine di interrompere lo stesso e consentire l'attività di accertamento da parte dei competenti uffici. Qualora la comunicazione di cui al periodo precedente non pervenga entro il termine previsto per la conclusione del singolo procedimento, è dovuta un'indennità pari al 15% del canone che si sarebbe dovuto versare a seguito del rilascio del provvedimento di concessione o autorizzazione.
Lo svolgimento dell'attività istruttoria comporta in ogni caso, anche nelle fattispecie previste dal precedente periodo, il pagamento delle relative spese da parte del richiedente.
3. L'ufficio acquisisce direttamente le certificazioni, i pareri e la documentazione già in possesso dell'amministrazione o di altri enti pubblici. In caso di più domande aventi ad oggetto l'occupazione della medesima area, se non diversamente disposto da altre norme specifiche, costituiscono condizione di priorità, oltre alla data di presentazione della domanda, la maggior rispondenza all'interesse pubblico o il minor sacrificio imposto alla collettività. È tuttavia, data la preferenza ai titolari degli esercizi pubblici, commerciali ed artigianali, che chiedono la concessione dello spazio antistante gli esercizi stessi, per l'esposizione della loro merce.
4. Il responsabile del procedimento verificata la completezza e la regolarità della domanda provvede ad inoltrarla immediatamente al competente Ufficio per l'eventuale null osta relativamente alla viabilità e agli altri uffici dell'amministrazione o altri enti competenti ove, per la particolarità dell'occupazione, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri tecnici. Detti pareri devono essere espressi e comunicati al responsabile del procedimento entro il termine massimo di 10 giorni dalla data della relativa richiesta.
5. Il responsabile del procedimento, entro il rilascio della concessione o autorizzazione, può richiedere qualora lo ritenga necessario il versamento di un deposito cauzionale o di una fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria con clausola di pagamento a prima richiesta, nei seguenti casi:
 - a) l'occupazione comporti la manomissione dell'area occupata, con conseguente obbligo di ripristino dell'area stessa nelle condizioni originarie;
 - b) dall'occupazione possano derivare danni di qualsiasi natura al bene pubblico;
 - c) particolari motivi e circostanze lo rendano necessario in ordine alle modalità o alla durata della concessione.L'ammontare della garanzia di cui sopra è stabilito dal settore competente su proposta del Responsabile del procedimento, in misura proporzionale all'entità dei lavori, alla possibile compromissione e ai costi per la riduzione in pristino dello stato del luogo, e al danno derivante dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni contrattuali del concessionario. Lo svincolo

del deposito cauzionale e/o l'estinzione della garanzia fideiussoria sono subordinati alla verifica tecnica del ripristino dello stato dei luoghi.

Si prescinde dalla richiesta del deposito cauzionale, previa verifica con gli uffici competenti, quando l'occupazione è connessa ad un evento o rientra in un palinsesto di eventi, per il quale questi ultimi uffici abbiano già richiesto al soggetto organizzatore fidejussioni e/o polizze assicurative a copertura dei danni tutti derivanti dalla realizzazione dell'evento che comprendano anche la tipologia del danno derivante dalla manomissione.

6. Ricontrato l'esito favorevole dell'istruttoria si procede alla determinazione del canone dandone comunicazione al richiedente - anche tramite l'eventuale competente Concessionario - con l'avvertenza che il mancato pagamento in tempo utile comporterà il mancato perfezionamento della pratica e la sua archiviazione nonché l'addebito delle somme previste dal precedente comma 2.
7. Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio o rinnovo della autorizzazione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per canoni pregressi afferenti l'occupazione. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateazione e provveda regolarmente al versamento delle rate concordate.
8. Le concessioni sono inviate telematicamente o ritirate presso gli sportelli di competenza qualora non sia operativa la procedura telematica, dopo l'avvenuto pagamento del canone, quando dovuto.
9. Il provvedimento di concessione rappresenta il titolo in base al quale il richiedente può dare inizio dell'occupazione, salvo quanto previsto all'articolo 10 in caso di occupazioni di urgenza. L'occupazione è efficace alle condizioni previste nel titolo e consentita, dalla data indicata nel provvedimento ovvero dal momento dell'acquisizione da parte del richiedente, se successiva, fermo restando il pagamento dell'importo calcolato sulla base dell'istanza.
10. La concessione è valida per il periodo in essa indicato e deve essere esibita a richiesta del personale incaricato della vigilanza.
11. Il verbale di consegna alla ditta esecutrice dei lavori relativi ad un'opera pubblica di competenza comunale debitamente approvata, sostituisce la concessione prevista dal presente Regolamento e l'autorizzazione di cui agli articoli 21 e 27 del Codice della Strada ove riporti precisa e formale indicazione del suolo pubblico oggetto di occupazione e delle relative prescrizioni.
12. Il Direttore dei Lavori eseguiti in economia diretta dal Comune nonché ogni Responsabile di Servizi comunali che abbia necessità di occupare suolo pubblico per compiti istituzionali dovrà comunque darne preventiva comunicazione al competente Ufficio comunale che potrà esprimere il proprio parere in merito curando il coordinamento con altri eventuali Servizi. Resta comunque necessaria l'ordinanza del Sindaco in caso di modifica della viabilità veicolare.

Articolo 12

Titolarità della concessione e subentro

1. Il provvedimento di concessione all'occupazione permanente o temporanea del suolo, sottosuolo o dello spazio pubblico non può essere oggetto di cessione ad altri. Il titolare risponde in proprio di tutti i danni derivanti al Comune e ai terzi dall'utilizzo della concessione o autorizzazione. Il titolare, oltre ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari

vigenti in materia, nonché le condizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, ha l'obbligo di:

- a) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine della concessione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese, comprese quelle per l'eventuale custodia materiali e smaltimento dei rifiuti;
 - b) custodire il permesso comprovante la legittimità dell'occupazione ed esibirlo a richiesta del personale addetto. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione il concessionario deve darne immediata comunicazione all'Amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato;
 - c) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a terzi per effetto dell'occupazione;
 - d) versare il canone alle scadenze previste;
 - e) mantenere in condizioni di sicurezza, ordine e pulizia il suolo che occupa e restituirlo integro e pulito alla scadenza della concessione;
 - f) provvedere al ripristino della situazione originaria a proprie spese; in mancanza provvede il Comune con addebito delle spese, eventualmente utilizzando il deposito cauzionale o la garanzia di cui all'art. 11, comma 5;
 - g) nell'esecuzione di eventuali lavori connessi all'occupazione concessa, il concessionario deve osservare anche le norme tecniche previste in materia dalle leggi e dai regolamenti;
 - h) custodire con diligenza, rispondendone a tutti gli effetti di legge, l'immobile e relative annesse strutture, accessioni e pertinenze oggetto di concessione o autorizzazione rispondendone a tutti gli effetti di legge;
 - i) rispettare i diritti di terzi vantati sui o nei confronti dei beni oggetto di concessione o autorizzazione.
2. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca a terzi (cessione di proprietà o di usufrutto vendita e/o affitto di ramo d'azienda) l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'autorizzazione all'occupazione, il subentrante è obbligato ad attivare non oltre trenta giorni dal trasferimento il procedimento per il subentro nella concessione a proprio nome inviando all'amministrazione apposita comunicazione con l'indicazione degli elementi propri dell'istanza e gli estremi della concessione in questione. Lo stesso iter procedurale vale in caso di cessione a terzi di immobili con passi o accessi carrabili.
 3. Il rilascio del provvedimento di subentro nella concessione è subordinato alla regolarità del pagamento dei canoni pregressi relativi all'occupazione oggetto di cessione. Tale condizione dovrà essere attestata dal subentrante mediante esibizione delle relative ricevute di versamento. La procedura di subentro nel provvedimento di concessione a favore dell'acquirente non potrà perfezionarsi finché il debito non sia stato assolto, anche dal subentrante.
 4. Per le occupazioni di carattere permanente o ricorrente, il rilascio della nuova concessione è subordinato al versamento, da parte del subentrante, del canone per l'anno solare in corso, se non pagato dal precedente titolare dell'atto di concessione. Per le occupazioni temporanee il rilascio della nuova concessione è subordinato al versamento del canone a partire dalla data di richiesta del subingresso, qualora il precedente titolare non abbia già provveduto al versamento per l'intero periodo in corso, e delle eventuali morosità riscontrate.
 5. Il subentro nella concessione non dà luogo a rimborso di canoni versati ed il subentrante è comunque responsabile del pagamento di ogni onere pregresso dovuto, a qualsiasi titolo, in ragione della concessione.

6. Ove il subentrante non provveda al corretto invio della comunicazione nel termine di cui al comma 2, l'occupazione è considerata abusiva a tutti gli effetti.
7. Tutti gli obblighi disposti nel presente articolo a carico del titolare della concessione o del subentrante devono essere espressamente riportati e sottoscritti per accettazione nell'atto di concessione o di autorizzazione, nell'ambito della quale deve anche essere espressamente riportato il trasferimento della custodia dei beni a carico del concessionario.
8. In caso di mancato o parziale utilizzo dell'area da parte del concessionario occorre prendere in esame le seguenti ipotesi:
 - a) se la causa del mancato o parziale utilizzo dell'area non dipende dal concessionario, questi ha diritto al rimborso del rateo del canone versato anticipatamente relativo al periodo non usufruito, senza altro onere o indennità a carico del Comune.
 - b) se la causa del mancato o parziale utilizzo dell'area deriva da rinuncia unilaterale scritta del concessionario e sussista la documentazione che l'occupazione è effettivamente cessata:
 - 1) la rinuncia comporta la restituzione del canone eventualmente versato ove sia presentata prima della data da cui decorre il diritto di occupazione. Non sono rimborsabili le spese sostenute dal Concessionario per il rilascio del provvedimento amministrativo;
 - 2) per le concessioni temporanee verrà concesso il rimborso relativamente al periodo successivo alla data di comunicazione della rinuncia, purché la stessa sia presentata entro il termine di scadenza della concessione.

Articolo 13 Rinnovo, proroga e disdetta

1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione ad occupare spazio pubblico è rinnovabile alla scadenza, previo inoltro di motivata istanza al competente Ufficio.
2. La domanda di rinnovo deve essere rivolta all'Amministrazione con le stesse modalità previste dall'art. 6 del regolamento almeno un mese prima della scadenza, se trattasi di occupazioni permanenti, e di dieci giorni, se trattasi di occupazioni temporanee. Nella domanda vanno indicati gli estremi della concessione che si intende rinnovare.
3. Il periodo di rinnovo è sommato al periodo precedente, ai fini dell'applicazione dell'apposito coefficiente moltiplicatore all'intera durata dell'occupazione.
4. La proroga non è ammessa, salvo casi particolari relativi a occupazioni edilizie, caso di forza maggiore o per motivi urgenti, speciali e imprevedibili di rilevante interesse pubblico.
5. L'istanza di proroga deve essere presentata prima del termine dell'occupazione. Il periodo di proroga è sommato al periodo precedente, ai fini dell'applicazione dell'apposito coefficiente moltiplicatore, all'intera durata dell'occupazione.
6. La disdetta anticipata deve essere comunicata per atto scritto, seguendo le stesse modalità previste per la presentazione delle istanze di occupazione.
7. La disdetta libera dal pagamento del canone per l'occupazione relativamente al periodo seguente a quella in corso al momento della comunicazione di disdetta.

8. In caso di rinuncia volontaria all'occupazione permanente di spazio pubblico, il canone cessa di essere dovuto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo alla cessazione dell'occupazione. La relativa comunicazione di cessazione deve essere presentata entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione.
9. In caso di occupazione temporanea, la rinuncia volontaria ad una parte dello spazio pubblico o del periodo di tempo originariamente autorizzato o concesso non esclude l'obbligo del versamento del canone per l'intera superficie o l'intero periodo di tempo, salva la prova che la minor superficie o durata dell'occupazione dipende da causa di forza maggiore.

Articolo 14

Modifica, sospensione e revoca d'ufficio

1. Per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e in qualsiasi momento, l'autorizzazione può essere modificata, sospesa o revocata, con provvedimento motivato, nel rispetto delle norme generali sull'azione amministrativa stabilite dalla legge. Le concessioni del sottosuolo non possono essere revocate se non per necessità dei pubblici servizi.
2. Nel caso di sospensione temporanea il concessionario ha diritto alla riduzione del canone in misura proporzionale ai dodicesimi di anno compresi nel periodo di durata della sospensione.
3. Nel caso di revoca per sopravvenuti motivi di interesse pubblico il concessionario ha diritto alla restituzione del canone eventualmente pagato, a decorrere dalla cessazione di fatto dell'occupazione, in misura proporzionale ai dodicesimi di anno compresi nel periodo di mancata occupazione, senza interessi. L'espresso provvedimento di revoca è notificato all'interessato al quale è contestualmente assegnato un congruo termine per l'esecuzione dei lavori di rimozione dell'occupazione e rimessa in pristino dell'area o degli spazi occupati. Decorso inutilmente tale termine l'Ufficio Comunale competente al rilascio si attiverà affinché tali lavori siano eseguiti d'ufficio direttamente con rivalsa delle spese a carico del titolare della concessione-autorizzazione mediante escussione delle eventuali garanzie date con deposito cauzionale e/o fidejussione. Per gli stessi motivi di pubblico interesse di cui al comma 1, l'Amministrazione Comunale può sospendere la concessione-autorizzazione, anche nel caso in cui debbano effettuarsi interventi manutentivi, non realizzabili con soluzioni alternative, da parte del condominio o della proprietà ove insiste l'occupazione. Al titolare dell'autorizzazione-concessione sarà ridotto o rimborsato, senza interessi, il canone corrispondente ai giorni di sospensione.
4. Per i "dehors" può essere stabilita la sospensione temporanea della concessione o autorizzazione in caso di manifestazioni autorizzate che interessino il luogo occupato dagli stessi previa deliberazione di Giunta comunale.
5. Il provvedimento di sospensione è altresì emanato nel caso in cui al titolare dell'autorizzazione-concessione siano state contestate almeno tre violazioni sull'uso del suolo pubblico e dei relativi manufatti.
6. Il formale provvedimento di sospensione è comunicato tempestivamente all'interessato, che dovrà provvedere alla rimozione totale o alla modifica dell'occupazione nonché all'adozione di particolari provvedimenti ritenuti necessari per la tutela della pubblica incolumità, sempre a cura e spese dello stesso, anche nel caso di eventuale possibilità di ripristino dell'occupazione.

7. La concessione-autorizzazione può essere altresì revocata qualora si verifichi una delle seguenti situazioni:
- a) previa diffida, quando agli arredi autorizzati siano apportate modificazioni rispetto al progetto approvato ovvero difformi alle caratteristiche indicate nella richiesta di concessione-autorizzazione;
 - b) previa diffida, quando gli impianti tecnologici non risultino conformi alla normativa vigente;
 - c) previa diffida, qualora la mancanza di manutenzione comporti nocumento al decoro e/o pericolo per le persone e/o le cose e i manufatti non siano in perfetta efficienza tecnico-estetica;
 - d) qualora vengano a mancare prescritte autorizzazioni ovvero D.I.A./S.C.I.A. stabilite dalle vigenti normative;
 - e) qualora l'occupazione sia provatamente causa di disturbo alla quiete pubblica, previa diffida a rimuovere le cause del disturbo;
 - f) in caso di realizzazione delle opere in assenza di titolo abilitativo;
 - g) quando al titolare della concessione-autorizzazione siano state contestate almeno 3 violazioni precedenti relative all'uso del suolo pubblico e alla manutenzione ed uso dei manufatti.
8. Nei casi previsti dai punti b), c), e d), del comma precedente la concessione- autorizzazione, in prima istanza, potrà essere immediatamente sospesa. Potrà inoltre essere sospesa per interventi di soggetti pubblici o privati che comportino l'ingombro della sede stradale.
9. I provvedimenti di cui al primo comma sono comunicati tramite PEC , raccomandata postale con avviso di ricevimento ovvero con modalità telematica idonea a garantire la conoscenza del nuovo evento.
10. L'avvio del procedimento di revoca è comunicato al concessionario, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il provvedimento di revoca è notificato secondo le procedure di legge, con l'indicazione dell'autorità cui è possibile ricorrere e del termine per la presentazione del ricorso.
11. L'atto di modifica deve indicare anche l'ammontare del nuovo canone, in relazione alla variazione dell'occupazione ed il canone liquidato è dovuto indipendentemente dall'effettivo utilizzo della stessa, fatte salve le procedure disciplinate dal presente regolamento che ne ammettono la modifica o la rinuncia.

Articolo 15

Decadenza ed estinzione della concessione

1. Il titolare della concessione o autorizzazione incorre nella decadenza del provvedimento dichiarata dall'Ufficio Comunale che a suo tempo rilasciò l'atto autorizzatorio, nei seguenti casi:
- violazione delle disposizioni concernenti l'utilizzazione del suolo o dello spazio pubblico concesso (abuso o uso diverso da quello per il quale è stata rilasciata la concessione-autorizzazione o il relativo provvedimento di variazione);
 - violazione degli obblighi previsti dall'atto di concessione-autorizzazione (manutenzione, particolari prescrizioni etc.);
 - per il mancato versamento di tutto o parte del canone concessorio, entro 60 giorni dal ricevimento dell'avviso di messa in mora, quando l'interessato non abbia adempiuto al pagamento del canone alla scadenza prevista dal presente Regolamento;

- in via generale, per la violazione delle norme del presente Regolamento.
2. Il provvedimento concessorio decade a seguito di cessazione dell'attività, a far data dalla comunicazione/scia all'ufficio competente fatto salvi *i casi* di subentro di cui al successivo articolo.
 3. La decadenza del provvedimento di concessione o autorizzazione non dà diritto al rimborso o alla riduzione del canone già pagato o dovuto per il periodo concesso né tantomeno a qualsiasi altra forma di indennizzo. Il titolare della concessione-autorizzazione decaduta è obbligato alla rimessa in pristino dell'occupazione. In caso non ottemperi a ciò, l'Ufficio competente provvederà con rivalsa delle spese a carico del soggetto inadempiente.
 4. A seguito di rinuncia all'occupazione del suolo pubblico, ovvero a seguito del mancato ritiro della concessione-autorizzazione entro 30 gg. dalla comunicazione/invito a ritirarla, nel caso di occupazione permanente, 10 giorni se temporanea, la concessione-autorizzazione decade da ogni efficacia. Avvenuta la decadenza, il richiedente può richiedere entro sei mesi il rilascio del titolo autorizzatorio a suo tempo emesso ai sensi del presente regolamento, previo deposito di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, a conferma del permanere della validità e conformità di quanto depositato ai fini dell'ottenimento della concessione-autorizzazione e del permanere del rispetto del vigente regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.
 5. Nei casi di cui al comma 1, il responsabile del procedimento invia al Responsabile dell'ufficio competente una relazione particolareggiata corredata dei documenti necessari, in cui indicherà i fatti a carico del concessionario allegando le copie dei verbali di accertamento delle violazioni. Se il Responsabile dell'ufficio competente riconosce la necessità di un provvedimento di decadenza, comunica le contestazioni al concessionario, prefiggendogli un termine non minore di dieci e non superiore a venti giorni per presentare idonee giustificazioni. Scaduto il termine senza che il concessionario abbia risposto, il Responsabile dell'ufficio competente ordina al concessionario l'adeguamento in termine perentorio. Il mancato adeguamento all'ordine nel termine prescritto oppure la terza contestazione di una delle violazioni di cui al comma 1, comportano automaticamente la decadenza dalla concessione dell'occupazione di suolo pubblico. La dichiarazione di decadenza è notificata all'interessato con l'indicazione dell'Autorità competente al ricorso e del termine di relativa presentazione.
Al soggetto dichiarato decaduto non possono essere rilasciate nuove concessioni per la durata della concessione originaria decaduta.
 6. Sono cause di estinzione della concessione:
 - a. la morte, o sopravvenuta incapacità, della persona fisica oppure l'estinzione della persona giuridica, salvo i casi in cui è ammesso il subentro;
 - b. la sentenza dichiarativa di fallimento e la liquidazione coatta amministrativa, salvo autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'attività e la richiesta del curatore o liquidatore, entro novanta giorni dal provvedimento, di proseguire la concessione in atto;
 - c. il trasferimento a terzi dell'immobile per il quale è stata rilasciata concessione per accesso o passo carrabile.
 7. La concessione si estingue per risoluzione di diritto in caso di inadempimento da parte del concessionario rispetto agli obblighi assunti con la domanda di concessione.

Articolo 16 Occupazioni abusive

1. Sono abusive le occupazioni:
 - a) realizzate senza la concessione comunale o con destinazione d'uso diversa da quella prevista in concessione;
 - b) occasionali come definite dal presente regolamento per le quali non è stata inviata la prescritta comunicazione o attuate contro divieti delle autorità pubbliche;
 - c) eccedenti lo spazio concesso e limitatamente alla sola parte eccedente;
 - d) protratte oltre il termine stabilito nell'atto di concessione o in successivi atti di proroga debitamente autorizzata;
 - e) mantenute in opera malgrado ne sia intervenuta l'estinzione, la revoca, la sospensione o la decadenza;
 - f) effettuate da persona diversa dal concessionario salvo i casi di subingresso previsti dal presente regolamento.
2. Per la rimozione delle occupazioni abusive, il responsabile del procedimento, anche in virtù dei poteri conferiti all'Autorità amministrativa dall'articolo 823, comma 2, del codice civile, notifica con immediatezza al trasgressore l'ordine di provvedere al ripristino dello stato dei luoghi, entro un termine non superiore a 7 (sette) giorni; decorso inutilmente tale termine, ovvero in caso di necessità e urgenza, il ripristino dell'area occupata sarà effettuato d'ufficio. Le spese di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno contribuito a realizzare l'occupazione abusiva.
3. In caso di occupazione abusiva della sede stradale, le sanzioni e indennità previste dal presente Regolamento si applicano in concorso con quelle di cui all'articolo 20, commi 4 e 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
4. Come disposto dall'art. 3, comma 16, della Legge n. 94/2009, fatti salvi i provvedimenti dell'autorità per motivi di ordine pubblico, nei casi di indebita occupazione di suolo pubblico previsti dall'articolo 633 del codice penale e dall'articolo 20 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, il Sindaco può ordinare l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti e, se si tratta di occupazione a fine di commercio, la chiusura dell'esercizio fino al pieno adempimento dell'ordine e del pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore a cinque giorni.
5. In caso di recidiva per occupazione abusiva o violazione del presente Regolamento connessa all'esercizio di un'attività commerciale o di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, l'ufficio che ha rilevato la violazione ne dà comunicazione all'organo che ha rilasciato l'autorizzazione per l'esercizio delle attività affinché disponga, previa diffida, la sospensione dell'attività per tre giorni, in virtù di quanto previsto dall'articolo 6 della legge 25 marzo 1997, n. 77.

SPECIFICHE PER “DEHORS” E “CHIOSCHI”

Articolo 17

Criteri generali di armonizzazione dei Dehors e Chioschi

1. La concessione-autorizzazione alla installazione, sia per i “dehors” che per i “chioschi”, viene rilasciata sulla scorta di un progetto che illustri compiutamente le caratteristiche, sia dimensionali che estetiche ed impiantistiche, dei manufatti da porre in opera.

2. Il progetto dei “chioschi” deve illustrare, all’interno del manufatto medesimo, i volumi tecnici e gli elementi accessori relativi agli impianti previsti, con particolare riferimento a quelli di riscaldamento e/o condizionamento. Non sono ammessi elementi mobili e/o aggiuntivi non facenti parte integrante dei corpi strutturali del chiosco, ancorché sporgenti da questi anche solo temporaneamente (ante incernierate, tende, superfici espositive o volumi tecnici scorrevoli ed estraibili, strutture accessorie per pubblicità, ecc.), fatta eccezione per eventuali manufatti multifunzionali (totem) da utilizzarsi come deposito dei giornali a disposizione dell’edicolante e come spazio per la pubblicità editoriale, secondo modelli approvati dall’Amministrazione comunale. Sul progetto deve essere annotato il rispetto dei requisiti di qualità del manufatto, anche con riferimento alle operazioni di finitura superficiale dei materiali (sabbatura, zincatura, verniciatura, ecc.) da effettuare con le tecniche più aggiornate e garantite.
3. Tutti gli elementi di arredo, sia dei “dehors” che dei “chioschi”, nonché la scelta della tipologia dei materiali e dei colori, devono essere progettati e realizzati ispirandosi a criteri armonici rispetto a quelli utilizzati e/o esistenti nella stessa piazza o nella stessa strada o nello stesso spazio pubblico. In prossimità degli edifici di particolare pregio monumentale storico-architettonico devono essere ricercate soluzioni unitarie rispetto alle vie e piazze quanto a tipologie, materiali e colori di copertura e di arredo.
4. Tutte le strutture e gli elementi dei “dehors” e dei “chioschi” devono comunque essere conformi alla vigente normativa e certificati secondo le disposizioni legislative in materia di sicurezza, incolumità pubblica e superamento delle barriere architettoniche.
5. La verifica del rispetto delle condizioni di cui sopra sarà effettuata nel corso dell’istruttoria dal competente ufficio tecnico ai fini del rilascio della concessione-autorizzazione. Il mancato rispetto delle condizioni di cui sopra è motivo di diniego al rilascio della concessione-autorizzazione per l’installazione.

Articolo 18

Criteri generali per la collocazione dei dehors e chioschi

1. Non è consentito, in generale, occupare spazio e installare “dehors” o “chioschi” in prossimità di intersezioni viarie. È ammessa l’occupazione dei marciapiedi purché sia lasciato libero, per i flussi pedonali, uno spazio che deve avere una larghezza pari almeno a due metri, salvo i casi di diversa valutazione effettuata dai competenti Uffici comunali in ragione dell’entità dei flussi pedonali e della salvaguardia dell’incolumità pubblica. In ogni caso deve essere garantito il libero e agevole passaggio per i portatori di handicap. La concessione-autorizzazione non può, inoltre, essere rilasciata qualora il “dehors” o il “chiosco” impedisca la visuale creando problemi di sicurezza e contrasti con le norme del codice della strada.
2. Nelle adiacenze degli immobili di particolare pregio monumentale storico-architettonico deve essere lasciato libero uno spazio idoneo a permettere una visuale prospettica e a garantire una fascia di rispetto, libera da arredi, di larghezza non inferiore a m 2,00.
3. Il gestore del pubblico esercizio, concessionario dello spazio finalizzato al consumo di alimenti e bevande, deve rispettare le norme e le disposizioni igienico sanitarie e tutte le altre disposizioni emanate dalla Pubblica Amministrazione.
4. Le strutture e i manufatti dei “dehors” e dei “chioschi” devono essere collocati e realizzati per poter resistere alle azioni degli agenti atmosferici ed ai prevedibili carichi agenti su di essi come

definiti dalla vigente normativa tecnica sulle costruzioni. Qualunque danno a persone e cose è a totale carico dell'intestatario della concessione-autorizzazione ed il Comune è esonerato da ogni responsabilità sia civile che penale a riguardo.

5. L'occupazione di suolo pubblico e la collocazione dei "dehors" e dei "chioschi" devono essere prospicienti il tratto di facciata interessato dall'attività commerciale stessa, o, in casi particolari, ove questo non sia possibile, in spazi limitrofi o di pertinenza dell'esercizio stesso.
6. Non è consentito installare "dehors" se per raggiungerli dalla sede dell'attività sia necessario l'attraversamento di strade interessate da intenso traffico veicolare, salvo che l'attraversamento sia regolamentato da impianto semaforico.
7. Nel caso in cui l'installazione di un "dehors" o di un "chiosco" venga considerata non compatibile con le caratteristiche storico-monumentali e paesaggistiche del luogo, il Comune previo parere dell'Ufficio Tecnico, a suo insindacabile giudizio, nega la concessione-autorizzazione all'installazione.
8. Sia i "chioschi" che i dehors" sono strutture che, per dimensioni e caratteristiche funzionali, sono destinate ad un uso circoscritto nel tempo ed a soddisfare esigenze che non hanno, generalmente, il carattere della continuità. Le loro caratteristiche costruttive (materiali utilizzati, sistemi di ancoraggio al suolo ecc.), pertanto, devono essere tali da garantirne una facile rimozione, in particolare devono essere realizzati con elementi costruttivi (strutture portanti, tamponature e coperture) mutuamente collegati mediante giunzioni chiodate e/o bullonate in modo che si possa procedere alla loro rimozione facilmente, senza particolari oneri e senza ricorrere all'impiego di attrezzature destinate alla demolizione (martelli demolitori, mezzi meccanici, eccetera.). La posa in opera di detti manufatti non deve comportare:
 - a) significative, apprezzabili ed irreversibili modifiche dell'area di sedime;
 - b) alterazioni dell'andamento del preesistente piano di campagna (scavi, sbancamenti, opere di sostegno, ecc.);
 - c) costruzioni di fondazioni in c.a. e/o muratura (quali cordoli, plinti o basamenti, ecc.) essendo ammissibile l'esecuzione solo di opere strettamente necessarie a garantire la stabilità del manufatto per il periodo di utilizzo previsto nella concessione-autorizzazione comunale.
9. I "dehors" ed i "chioschi" devono, nel loro insieme, presentare i caratteri di minimo impatto nel contesto in cui vengono inseriti ed avere coerenza ed armonia con gli elementi che compongono lo spazio preesistente.

Articolo 19

Limiti di occupazione dei dehors e chioschi

1. L'occupazione di suolo per i "dehors" deve realizzarsi di norma davanti all'esercizio del concessionario e a tal fine dovrà essere prodotta dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà resa dal richiedente. Qualora l'occupazione riguardi "dehors" e si estenda anche in spazi limitrofi (quali: aree antistanti negozi adiacenti, aree in corrispondenza di finestre o altri punti luce, aree poste davanti ad ingressi condominiali, aree private soggette a servitù di pubblico passo, ecc.) dovrà essere prodotto l'assenso scritto dei proprietari e/o degli esercenti e/o dell'amministrazione dello stabile, secondo i soggetti interessati. Le occupazioni con "dehors" previste nelle zone antistanti le vetrine di altre attività commerciali, possono essere autorizzate con la condizione di essere effettuate solo negli orari di chiusura di tali attività e con l'obbligo della rimozione dei manufatti durante gli orari di apertura dei negozi; tali occupazioni

possono essere autorizzate anche negli orari di apertura delle attività commerciali limitrofe solo dietro presentazione, da parte del richiedente la concessione- autorizzazione, dell'assenso scritto degli esercenti stessi.

2. L'occupazione non deve impedire in alcun modo la visibilità del traffico veicolare e non deve interferire con gli attraversamenti pedonali né occultare la segnaletica stradale verticale presente.
3. In corrispondenza di intersezioni stradali semaforizzate l'occupazione non deve occultare l'avvistamento delle luci semaforiche e/o del traffico veicolare.

Articolo 20

Caratteristiche, materiali, colori e strutture consentite per i dehors e chioschi

1. La struttura dei "dehors" e dei "chioschi" deve essere di forma geometrica semplice e regolare. Per la costruzione è ammesso l'uso dei seguenti materiali: legno, con sezioni minime; ferro con elementi di decoro della stessa forgia e colore, limitati e semplici, materiali plastici e derivati. Le tinte dei manufatti saranno valutate dall'Ufficio competente caso per caso in ragione del contesto ambientale.
2. L'altezza della struttura non dovrà interferire con l'aggetto di eventuali balconi e sporgenze. L'ingombro delle strutture non deve interferire con il passaggio pedonale e con il transito di mezzi di soccorso.
3. Le pedane non sono ammesse salvo in situazioni di pavimentazione particolarmente sconnessa o pendente tale da rendere impossibile l'installazione di tavoli e sedie; le pedane dovranno essere realizzate con manufatti rimovibili, non deperibili ed aventi caratteristiche tali che impediscano l'accumulo di rifiuti.
4. La perimetrazione del suolo occupato (qualora si renda necessaria) non potrà essere realizzata con protezioni costituite da pannelli recanti scritte o loghi pubblicitari di qualsiasi genere; essa dovrà essere realizzata con elementi di altezza massima di 50cm, (da evitare staccionate in legno) che alterino la visibilità dei luoghi.
5. Tutti gli arredi mobili e fissi dovranno essere ubicati all'interno dell'area autorizzata; non è permesso utilizzare arredi (es. sedie e tavolini) singolarmente ubicati all'esterno dell'attività commerciale senza concessione- autorizzazione.
6. Non è ammesso l'utilizzo di: tavoli e sedie in plastica forniti da sponsor (ad esempio Coca-Cola, birra Peroni, ecc.) o di colori vivaci; vasi e portavasi a sbalzo posti su parapetti o su elementi posti perimetralmente all'area del "dehors".
7. Sono ammessi arredi in midollino, ghisa e resina, legno di tinte neutre. In ogni caso i modelli ed i colori degli arredi devono essere esplicitati compiutamente ed in dettaglio nel progetto allegato alla domanda di installazione.
8. Non è permessa l'installazione di tabelloni pubblicitari, distributori generi alimentari e simili, apparecchi e congegni elettronici (es. giochi), bande metalliche pubblicitarie.

9. Le strutture e i manufatti dei “dehors” devono essere dimensionati e realizzati per poter resistere alle azioni degli agenti atmosferici (neve, vento, pioggia ecc.). Qualora, per l’ombreggiamento, vengano utilizzati ombrelloni questi dovranno essere adeguatamente ancorati per contrastare il vento. Gli ombrelloni non dovranno recare sponsor pubblicitari di alcun genere.
10. Durante le ore di chiusura dell’attività commerciale, gli arredi (sedie, tavoli, ecc.) possono non essere rimossi, ma vanno adeguatamente custoditi e sistemati. A tal fine non sono consentiti accatastamenti che alterino il decoro e la visibilità dei luoghi. In occasione di chiusura prolungata oltre 4 (quattro) giorni, gli arredi dovranno essere ritirati e custoditi in luoghi privati.
11. L’utilizzo di illuminazione suppletiva a quella pubblica deve rispettare la normativa vigente ed essere preventivamente autorizzata dal Comune. La luce emessa deve essere di intensità medio-bassa di colore bianco, non è ammessa alcuna colorazione. Le caratteristiche dei corpi illuminanti non devono contrastare con l’ambiente o alterare la percezione visiva dell’ambiente durante le ore serali.
12. Nella zona del Centro storico si applicano le seguenti ulteriori disposizioni:
- a) Gazebi – Ombrelloni: devono avere supporto in legno, in ferro o alluminio. I tessuti dovranno essere di tinta unita di colore che si inserisca armonicamente nel contesto.
 - b) Pedane: Le pedane sono ammesse solo in caso di forte pendenza o situazioni di dissesto del piano stradale tale da rendere impraticabile la posa di tavoli e sedie; esse dovranno essere realizzate in materiali facilmente smontabili, non deperibili e privi di fessurazioni. Dovranno essere realizzate in modo da garantire il regolare deflusso delle acque piovane. Non sono ammesse pedane realizzate con grigliati metallici, linoleum, tappeti erbosi sintetici. L’altezza da terra delle pedane dovrà essere tale da consentire il raccordo con il marciapiede; in ogni caso dovrà essere comunque garantita l’accessibilità ai soggetti diversamente abili.
 - c) Vasi e fioriere: è ammesso l’impiego di vasi per fiori e piante ornamentali con altezza min. di cm. 40 e massima di cm. 90; in tali vasi, che non possono essere lasciati privi di vegetazione, è ammessa la piantumazione di piante, prive di spine e/o di foglie pungenti. I vasi dovranno essere in resina colore della terracotta e/o con colori di minimo impatto.
 - d) Tavoli: I tavoli possono essere in legno (adatti per forma ed essenza ad esterno), ferro e alluminio, resina, vimini, bambù, in colori naturali. I colori saranno valutati in sede di approvazione del progetto. Non sono ammessi tavoli con impresse scritte pubblicitarie.
 - e) Illuminazione suppletiva: La realizzazione di illuminazione suppletiva, ad integrazione dell’illuminazione pubblica, deve rispettare la normativa vigente sia in materia di inquinamento luminoso che di sicurezza degli impianti. La luce emessa deve essere di intensità medio-bassa e di colore bianco con esclusione di qualsiasi colorazione. Le caratteristiche dei corpi illuminanti non devono contrastare con l’ambiente o alterare la percezione visiva dell’ambiente durante le ore serali.
 - f) Sedie: Dovranno essere coordinate con i tavoli. È ammesso l’impiego di divani da esterno con tavolini bassi con colore e materiale simile a quello delle sedie e tavoli.
 - g) Pannelli di delimitazione: Sono ammessi solo per motivi adeguatamente documentati di igiene e di protezione dal vento. In ogni caso la loro altezza non dovrà superare i cm 150. I pannelli di delimitazione, nel caso ne sia autorizzato il montaggio, dovranno avere il minimo impatto con l’ambiente circostante. In ogni caso sono vietati grigliati in ferro o in legno. Sono ammessi materiali trasparenti.
 - h) Chioschi: Il chiosco deve essere realizzato con rigore formale, semplicità di linee e forme geometriche e pulizia di superfici.
La struttura del manufatto è da eseguire in carpenteria metallica o lignea.

Il tetto deve avere forma e manti di copertura tipici delle costruzioni del territorio; è ammessa, tuttavia, la realizzazione di falde di copertura in rame o lamiera metallica verniciata.

L'aggetto del tetto, rifinito da fascia verticale perimetrale, ospita la conversa di raccolta delle acque meteoriche le quali sono da convogliare in tubo/i di discesa con scarico verso aree verdi o griglie stradali.

Lungo il perimetro esterno dell'aggetto del tetto sotto la conversa o grondaia, potrà essere eventualmente inserito un anello di tubi fluorescenti. Tale eventuale apporto illuminante deve essere dotato di mascheratura progettata contestualmente al chiosco ed essere invisibile agli osservatori del medesimo da punto di vista esterno situato oltre la linea di gocciolamento del tetto.

Le chiusure esterne sono realizzabili con serrande metalliche verniciate, o con ante asportabili.

E' vietato l'uso dell'intorno del chiosco per l'esposizione di materiale pubblicitario inerente le testate o gli articoli in vendita presso il chiosco stesso.

E' consentito l'inserimento di elementi pubblicitari (scritte, marchi, ecc.) purché di dimensioni limitate, anche luminosi, anche con movimento meccanico (display, orologi, monitors, ecc.).

Il disegno delle parti del chiosco atte a ricevere tali elementi pubblicitari deve essere prodotto contestualmente alla richiesta del titolo edilizio.

E' consentito l'inserimento di un elemento segnale (a segnalare la funzione del chiosco) anche verso l'esterno.

Nessuna parte costituente il tetto può essere utilizzata per l'inserimento, o come supporto, di elementi o messaggi pubblicitari anche se realizzati su supporti autoadesivi.

Fa parte del tetto la fascia perimetrale di mascheramento della conversa o grondaia.

L'appoggio a terra del chiosco non deve costituire elemento di disturbo per l'accessibilità o la funzionalità di caditoie, camerette di ispezione, vani di aerazione e consimili presenti nell'area proposta per l'installazione del manufatto.

La distanza dell'appoggio a terra da alberi non può essere inferiore a metri 3,00 e quella da siepi a metri 1,50. La zoccolatura deve essere continua e lasciata in vista, non nascosta da elementi espositivi, fissi o mobili, e realizzata (o semplicemente rivestita) con materiale coerente con la qualità architettonica dell'ambiente di inserimento.

Il sistema di illuminazione deve essere il risultato di un progetto unitario. Non è consentito l'utilizzo di tubi al neon in vista.

Le scelte progettuali inerenti materiali e coloriture devono essere verificate ed illustrate in progetto a struttura aperta ed a struttura chiusa. Non è consentito l'uso di profilati o superfici in alluminio anodizzato colore naturale.

In nessuna parte del chiosco è consentito l'uso di lamiere ondulate, perlinature e materiali simili, laminati o materiali plastici con riproduzione a finto legno od altri disegni simili.

Note generali: Eventuali altre proposte sulla tipologia delle strutture e degli arredi non contemplate nel presente documento potranno essere considerate ed accettate dall'ufficio competente se non contrastano con i principi generali e le finalità del regolamento. In particolare nelle zone del centro storico non sono ammessi pannelli di delimitazione di qualsiasi materiale e colore, panche in legno con supporti in ferro, accatastamenti degli arredi, strumenti elettronici di qualsiasi genere, festoni o bandoni pubblicitari di qualsiasi genere apposti anche nei balconi o parapetti degli edifici.

13. Con provvedimento motivato la Giunta Comunale potrà esonerare dal rispetto delle specifiche tecniche di cui al presente articolo iniziative di particolare valore artistico e culturale. Sugli elementi componenti i "dehors" sono ammessi soltanto i mezzi pubblicitari aventi le

caratteristiche proprie delle insegne d'esercizio. Il logo di identificazione dell'esercizio deve avere un carattere poco appariscente, non sono ammesse scritte pubblicitarie di qualsiasi genere. Tutte le componenti degli elementi costitutivi dei "dehors" e dei "chioschi" devono essere mantenute sempre in ordine, pulite e funzionali.

14. Lo spazio pubblico dato in concessione-autorizzazione deve essere mantenuto in perfetto stato igienico-sanitario, di sicurezza, di decoro e non deve essere adibito ad uso improprio.
15. Nelle aree in cui l'Amministrazione Comunale introduca l'uso di arredi coordinati nella forma e nel colore, questi potranno essere sostituiti, secondo le nuove indicazioni, senza preventiva richiesta di nuova concessione-autorizzazione oltre a quella valida in possesso, ma con semplice comunicazione al Settore competente, salvo nel caso in cui vi sia un incremento della superficie di occupazione.

Articolo 21 Ulteriore documentazione

1. Alla domanda di concessione-autorizzazione deve essere allegata la seguente documentazione tecnica a firma di tecnico abilitato all'esercizio della professione, nel limite delle proprie competenze:
 - 1) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi e con le formalità previste dal D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., con la quale il tecnico dichiara di aver stipulato adeguata polizza assicurativa di responsabilità civile, indicando gli estremi identificativi della polizza e la data di scadenza;
 - 2) relazione tecnica descrittiva dei manufatti e del luogo di inserimento degli stessi, comprensiva delle caratteristiche di realizzazione, dei materiali impiegati, ecc.;
 - 3) planimetria catastale, in scala non inferiore ad 1:2000, con indicazione del luogo di installazione dell'occupazione;
 - 4) planimetria, in scala non inferiore ad 1:200, rappresentante lo stato attuale dell'area, con tutte le occupazioni attualmente presenti;
 - 5) planimetria di progetto, in scala non inferiore ad 1:200, relativa a tutto l'ambito unitario di riferimento della proposta di occupazione di suolo pubblico;
 - 6) disegni particolareggiati, in scala non inferiore ad 1:50, dei manufatti oggetto di concessione-autorizzazione con precisazione di quote, materiali, colori, finiture, caratteri grafici e quanto altro necessario ad individuare compiutamente in maniera univoca ed inequivocabile i manufatti oggetto di concessione-autorizzazione;
 - 7) rendering o viste prospettiche dei "dehors" o del "chiosco" contestualizzate nell'ambiente urbano;
 - 8) relazione asseverata, a firma di tecnico abilitato all'esercizio della professione nell'ambito delle proprie competenze, in cui si dichiara il rispetto delle norme del presente regolamento nonché indicazione degli atti di assenso, comunque denominati, che è necessario acquisire per la realizzazione delle opere;
 - 9) relazione asseverata, a firma di tecnico abilitato all'esercizio della professione nell'ambito delle proprie competenze, corredata dagli eventuali elaborati grafici in cui si dimostra il rispetto delle norme in materia di superamento delle barriere architettoniche;
 - 10) relazione paesaggistica per le occupazioni ricadenti in zone sottoposte a vincolo paesaggistico;
 - 11) dichiarazione che gli impianti saranno realizzati in base alla vigente normativa, precisando che dopo la definitiva realizzazione degli stessi deve essere prodotta la relativa certificazione;

- 12) computo metrico estimativo, in cui siano quantificati i costi relativi alla rimozione del manufatto ed al ripristino dei luoghi comprensivi di ogni onere e magistero ivi compresi quelli inerenti al trasporto ed allo smaltimento presso discariche autorizzate dei materiali di risulta provenienti dalla demolizione e/o rimozione dei manufatti installati;
- 13) dichiarazione che le opere saranno realizzate nel rispetto delle vigenti norme di sicurezza in materia di statica delle costruzioni (DM 14.01.2008) fermo restando che dovrà comunque essere prodotto un certificato di idoneità statico redatto da un professionista in possesso dei requisiti previsti dall'art. 67, comma 2, del D.P.R. n. 380/2001;
- 14) L'occupazione effettuata esclusivamente con tavoli, sedie e ombrelloni abbisogna solo della documentazione prevista ai commi 2, 7, 9 e 11.

Articolo 22

Acquisizione dei pareri e titoli abilitativi per l'ottenimento della concessione-autorizzazione per i dehors e chioschi

1. Il rilascio della concessione-autorizzazione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche del centro storico per ristoro all'aperto a mezzo "dehors" o "chioschi" è subordinato al parere favorevole espresso dai Settori competenti per gli aspetti architettonici e del decoro urbano.
2. Ad esclusione delle opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni, la realizzazione di "dehors" o di "chioschi" è subordinata alla eventuale preventiva acquisizione del titolo abilitativo edilizio, nel rispetto delle disposizioni del D.P.R. n. 380/2001, anche in deroga alle eventuali norme degli strumenti urbanistici trattandosi di manufatti facilmente rimovibili e tali da non determinare una irreversibile modificazione dei luoghi.
3. Prima del rilascio del titolo abilitativo edilizio il richiedente è tenuto ad acquisire gli atti di assenso, comunque, denominati, che la legge considera propedeutici al rilascio tra i quali, ad esempio, l'autorizzazione paesaggistica di cui all'art 146 del D.Lgs. n. 42/2004 qualora l'intervento debba essere eseguito in area vincolata.

TITOLO III - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PUBBLICITARIE

Articolo 23

Istanze per i messaggi pubblicitari

1. L'installazione di mezzi pubblicitari e la diffusione di messaggi pubblicitari che integrano il presupposto descritto nel presente regolamento sono soggette ad apposita autorizzazione rilasciata dal Comune. Chiunque intende intraprendere iniziative pubblicitarie, installare, o modificare, insegne, targhe, pannelli, cartelli, e qualunque altra forma di diffusione pubblicitaria effettuata anche all'interno dei locali, purché visibile dall'esterno, sia a carattere permanente che temporaneo, deve presentare preventiva domanda sulla modulistica messa a disposizione dal Comune o, nel caso di concessione, dal Concessionario e nel rispetto della disciplina dell'imposta di bollo al Comune, al fine di ottenere la relativa autorizzazione.

2. Tutti coloro che intendono effettuare la diffusione di messaggi pubblicitari sono tenuti a presentare domanda da consegnare al protocollo dell'ente oppure, se disponibile per via telematica, tramite il portale del Comune e/o del Concessionario.
3. Il rilascio delle autorizzazioni al posizionamento di cartelli ed altri mezzi pubblicitari sulle strade è soggetto alle disposizioni stabilite dall'art. 23 del D.L.vo 30 aprile 1992 n. 285 e dall'art. 53 del relativo regolamento di attuazione (art. 53 D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495).
4. La collocazione temporanea o permanente di qualsiasi mezzo pubblicitario nel territorio comunale, deve altresì essere effettuata nel rispetto delle disposizioni di carattere tecnico ed ambientale previste dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari vigente, se presente.
5. La domanda deve essere redatta in bollo e deve contenere:
 - a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità rispettivamente della persona o del titolare dell'impresa, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché la partita I.V.A., qualora lo stesso ne sia in possesso;
 - b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lett. a), la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e il numero di partita I.V.A. qualora il richiedente ne sia in possesso nonché le generalità, il domicilio e il codice fiscale del legale rappresentante che sottoscrive la domanda;
 - c) l'ubicazione e la determinazione della superficie del mezzo pubblicitario che si richiede di esporre;
 - d) la durata, la decorrenza e la frequenza, quando necessaria, delle esposizioni pubblicitarie oggetto della richiesta.
 - e) il tipo di attività che si intende svolgere con la esposizione del mezzo pubblicitario, nonché la descrizione dell'impianto che si intende esporre.
6. La domanda deve essere corredata dai documenti eventualmente previsti per la particolare tipologia di esposizione pubblicitaria. Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà sono ammesse nei casi previsti dall'art. 46 del DPR 445/2000 "Testo Unico sulla documentazione amministrativa". La comunicazione inviata dall'Ufficio in merito alla mancanza degli elementi di cui al punto precedente, senza che si sia provveduto alla loro integrazione nel termine ivi indicato, non inferiore a 10 giorni, vale quale provvedimento finale di diniego e archiviazione della richiesta.
7. Analoga domanda deve essere presentata per effettuare modificazioni del tipo e/o della superficie dell'esposizione e per ottenere il rinnovo di mezzi pubblicitari preesistenti.
8. Anche se l'esposizione è esente dal pagamento del canone, il richiedente deve ottenere il titolo per l'esposizione.

Articolo 24 Tipologie di impianti pubblicitari

1. I mezzi di effettuazione pubblicitaria disciplinati dal presente regolamento, sono definiti in base alle seguenti suddivisioni e tipologie:

Insegna di esercizio:

contengono il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta, la qualità dell'esercizio o la sua attività permanente, l'indicazione delle merci vendute o fabbricate o dei servizi che ivi si

prestano e sono rappresentate da una scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta, può essere monofacciale o bifacciale. Le caratteristiche delle insegne di esercizio sono stabilite dall'articolo 49, comma 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada).

Rientrano nella categoria delle insegne d'esercizio, i mezzi pubblicitari aventi natura stabile e tra questi i cartelli illuminati e non, i cassonetti luminosi e non, le targhe, le scritte su tende, le scritte pitturate, gli stemmi o loghi

Insegna pubblicitaria:

scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata presso esercizi commerciali che pubblicizza un prodotto o un servizio offerto, non riconducibile ad insegna d'esercizio.

Rientrano nella categoria delle insegne pubblicitarie, i cartelli illuminati e non, i cassonetti luminosi e non, le targhe, le scritte su tende, le scritte pitturate.

Pubblicità su veicoli e natanti:

pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato.

Pubblicità con veicoli d'impresa:

pubblicità visiva effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti a trasporto per suo conto, compresi i veicoli circolanti con rimorchio.

Pubblicità varia:

per pubblicità varia si intende quella effettuata con locandine, striscioni, drappi, stendardi, pannelli, ombrelloni, bandiere, sagomati, espositori, cavalletti, bacheche, vetrofanie, lanterne oltre che schermi televisivi ed altre strutture riproducenti messaggi scorrevoli o variabili, proiezioni luminose o cinematografiche o di diapositive su schermi o pareti riflettenti, segni orizzontali reclamistici, distribuzione di volantini o di altro materiale pubblicitario, fonica a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, pubblicità con aeromobili mediante scritte o striscioni o lancio di oggetti e manifestini, pubblicità con palloni frenati e simili. Può essere esposta presso gli esercizi commerciali o in luoghi diversi.

Impianti pubblicitari:

per impianti pubblicitari s'intendono le scritte, simboli o altri impianti a carattere permanente o temporaneo esposti in luogo diverso da quello ove ha sede l'esercizio, di qualsiasi natura esso sia, che contengano l'indicazione del nome del fabbricante delle merci vendute o del fornitore dei servizi che vengono prestati.

Impianto pubblicitario di servizio:

manufatto avente quale scopo principale un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi o simili) recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.

Impianto di pubblicità o propaganda:

qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo definizioni precedenti.

Preinsegna:

scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da un'ideale struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di cinque chilometri. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta. Le dimensioni e le caratteristiche delle preinsegne sono stabilite dall'articolo 48, comma 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada).

Aeromobili e Palloni frenati:

la tariffa prevista per pubblicità con aeromobili è stabilita forfettariamente dall'Ente. Per la pubblicità effettuata con palloni frenati e simili si applica la tariffa forfettaria prevista per gli aeromobili ridotta del 50%.

Articolo 25

Istruttoria amministrativa e procedure

1. L'ufficio comunale competente al rilascio dell'atto di autorizzazione riceve l'istanza o la comunicazione di esposizione pubblicitaria e avvia il relativo procedimento istruttorio.
2. Il responsabile del procedimento, verificata la completezza e la regolarità della domanda, provvede ad inoltrarla immediatamente all'ufficio competente per l'eventuale null osta relativamente alla viabilità e agli altri uffici competenti dell'amministrazione o altri enti competenti ove, per la particolarità dell'esposizione pubblicitaria, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri. Detti pareri devono essere espressi e comunicati al responsabile nel termine di dieci giorni dalla data della relativa richiesta.
3. Ricontrato l'esito favorevole dell'istruttoria si procede alla determinazione del canone dandone comunicazione al richiedente con l'avvertenza che il mancato pagamento in tempo utile comporterà l'archiviazione della pratica. L'autorizzazione comunale all'esposizione pubblicitaria è rilasciata facendo salvi gli eventuali diritti di terzi e non esime gli interessati dall'acquisizione del nulla osta di competenza di altri soggetti pubblici o privati.
4. Il termine per la conclusione del procedimento è di 30 giorni a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza. Il termine è sospeso ogni volta che occorra procedere all'acquisizione di documentazione integrativa o rettificativa dal richiedente o da altra Pubblica Amministrazione. Il diniego deve essere espresso e motivato.
5. Il richiedente è tenuto ad eseguire il pagamento del canone nella misura indicata e a darne dimostrazione all'ufficio competente che potrà quindi procedere all'emanazione del provvedimento autorizzatorio. Nel caso di comunicazione, la dimostrazione dell'avvenuto pagamento autorizza l'esposizione pubblicitaria.
6. Qualora la dimostrazione dell'avvenuto pagamento non pervenga all'ufficio entro il termine indicato nella richiesta di pagamento o, ove mancante, entro il giorno antecedente quello di inizio occupazione, la domanda di esposizione pubblicitaria viene archiviata e l'eventuale esposizione accertata è considerata a tutti gli effetti abusiva.

7. Le autorizzazioni possono essere trasmesse a mezzo di posta elettronica certificata ovvero ritirate presso gli sportelli di competenza qualora non sia operativa la procedura telematica. Esse sono efficaci dalla data riportata sulle stesse.
8. L'autorizzazione si concretizza nel rilascio di apposito atto, il cui possesso è necessario per poter effettuare la pubblicità. La autorizzazione è valida per il periodo in essa indicato decorrente dalla data riportata sulla stessa. Su richiesta degli addetti alla vigilanza l'autorizzazione deve essere esibita dal titolare o, se la pubblicità è effettuata in forma itinerante, da chi la effettua.
9. Il ritiro dovrà avvenire entro e non oltre 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di avvenuto rilascio.
10. Le autorizzazioni all'installazione dei mezzi pubblicitari si distinguono in permanenti e temporanee:
 - a) sono permanenti le forme di pubblicità effettuate a mezzo di impianti o manufatti di carattere stabile, autorizzate con atti a valenza pluriennale;
 - b) sono temporanee le forme di pubblicità autorizzate con atti aventi durata non superiore ad un anno solare.
11. Il titolare dell'autorizzazione per la posa di segni orizzontali reclamistici sui piani stradali nonché di striscioni e stendardi, ha l'obbligo di provvedere alla rimozione degli stessi entro le ventiquattro ore successive alla conclusione della manifestazione o spettacolo per il cui svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi e delle superfici stradali.
12. Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio o rinnovo della autorizzazione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per canoni pregressi afferenti l'esposizione pubblicitaria. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateazione e provveda puntualmente al versamento delle rate concordate
13. La copia digitale del provvedimento amministrativo dovrà essere inviata, a cura dell'ufficio competente al rilascio, all'eventuale soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone per i relativi adempimenti.

Articolo 26

Titolarità e subentro nelle autorizzazioni

1. Il provvedimento di autorizzazione all'esposizione pubblicitaria permanente o temporanea, che comporti o meno anche l'occupazione del suolo o dello spazio pubblico, non può essere oggetto di cessione a terzi.
2. Il soggetto titolare della autorizzazione è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia nonché quelle specificate nell'atto di autorizzazione. È responsabile della sicurezza e dello stato di manutenzione degli impianti installati. In particolare ha l'obbligo di:
 - a) provvedere alla installazione dei mezzi pubblicitari entro i termini indicati nella relativa autorizzazione, in conformità di quanto previsto dal presente regolamento;
 - b) verificare periodicamente il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;

- c) mantenere in condizioni di sicurezza, ordine e pulizia l'eventuale suolo pubblico dove viene installato il mezzo pubblicitario e restituirlo integro e pulito alla scadenza della concessione;
 - d) effettuare tutti gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza;
 - e) adempiere nei tempi prescritti a tutte le disposizioni impartite dal Comune, sia al momento del rilascio dell'autorizzazione, sia successivamente per intervenute e motivate esigenze;
 - f) provvedere alla rimozione a propria cura e spese in caso di scadenza, decadenza o revoca dell'autorizzazione o del venire meno delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta del Comune;
 - g) custodire il permesso comprovante la legittimità dell'esposizione ed esibirlo a richiesta del personale addetto. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione il soggetto autorizzato deve darne immediata comunicazione all'Amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato;
 - h) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a terzi per effetto dell'esposizione pubblicitaria;
 - i) versare il canone alle scadenze previste.
3. In ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato di cui all'art. 23 del Decreto Legislativo n. 285 del 30/4 /92 deve essere applicata e/o incisa la targhetta prescritta dall'art. 55 del DPR n. 495/1992.
 4. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca a terzi (cessione di proprietà o di usufrutto) l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'esposizione pubblicitaria, il subentrante è obbligato ad attivare, non oltre trenta giorni dal trasferimento, il procedimento per la voltura della autorizzazione a proprio nome inviando all'amministrazione apposita comunicazione con l'indicazione degli elementi di cui all'art 12 comma 2 e gli estremi della autorizzazione in questione.
 5. Il rilascio del provvedimento di voltura della autorizzazione è subordinato alla regolarità del pagamento dei canoni pregressi relativi all'esposizione pubblicitaria oggetto di cessione. Tale condizione dovrà essere attestata dal subentrante mediante esibizione delle relative ricevute di versamento.
 6. La voltura della autorizzazione non dà luogo a rimborso.
 7. Ove il subentrante non provveda al corretto invio della comunicazione nel termine di cui al comma 2 l'esposizione pubblicitaria è considerata abusiva.
 8. Nei casi di semplice variazione della denominazione o della ragione sociale, purché restino invariati Partita IVA e Codice Fiscale, deve essere presentata una dichiarazione redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000. Qualora un soggetto sia titolare di più autorizzazioni relative a diversi punti vendita, può essere presentata un'unica comunicazione a cui deve essere allegato l'elenco degli esercizi coinvolti.

Articolo 27

Rinnovo, proroga e disdetta

1. Le autorizzazioni hanno validità triennale dalla data di rilascio e sono rinnovabili previa presentazione di nuova domanda. Per le insegne d'esercizio il rinnovo dell'autorizzazione sarà automatico e tacito alla scadenza purché non intervengano variazioni della titolarità. Per tutti gli

altri casi il rinnovo dell'autorizzazione verrà rilasciato unicamente per gli impianti conformi alle prescrizioni del Piano Generale degli Impianti vigente, se presente..

2. Non è concesso il rinnovo dell'autorizzazione se il richiedente non è in regola con il pagamento del relativo canone ovvero se la pubblicità in atto è difforme da quella precedentemente autorizzata.
3. La disdetta anticipata deve essere comunicata per atto scritto, entro trenta giorni antecedenti alla scadenza dell'atto di autorizzazione, seguendo le stesse modalità previste per la presentazione delle istanze.
4. La disdetta libera dal pagamento del canone relativamente al periodo seguente a quella in corso al momento della comunicazione di disdetta.

Articolo 28

Revoca, mancato o ridotto utilizzo della autorizzazione

1. Per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e in qualsiasi momento, l'autorizzazione può essere modificata, sospesa o revocata, con provvedimento motivato, nel rispetto delle norme generali sull'azione amministrativa stabilite dalla legge. L'atto di modifica deve indicare anche l'ammontare del nuovo canone, in relazione alla variazione del mezzo.
2. La modifica d'ufficio e la sospensione sono comunicate tramite raccomandata postale con avviso di ricevimento ovvero con modalità telematica idonea a garantire la conoscenza del nuovo evento.
3. L'avvio del procedimento di revoca è comunicato al concessionario, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il provvedimento di revoca è notificato secondo le procedure di legge, con l'indicazione dell'autorità cui è possibile ricorrere e del termine per la presentazione del ricorso.
4. Il canone è dovuto indipendentemente dall'effettivo utilizzo della stessa, fatte salve le procedure disciplinate dal presente regolamento che ne ammettono la modifica o la rinuncia.

Articolo 29

Decadenza ed estinzione della autorizzazione

1. Sono cause di decadenza dall'autorizzazione:
 - a) il mancato rispetto delle prescrizioni previste nell'atto di autorizzazione, nel presente Regolamento, nelle norme regolamentari e legislative vigenti in materia;
 - b) l'uso improprio del mezzo pubblicitario;
 - c) il mancato pagamento del canone dovuto, previa comunicazione dell'ufficio competente;
 - d) il mancato ritiro dell'autorizzazione, senza giustificato motivo, entro 30 giorni ovvero il mancato avvio della forma di pubblicità richiesta.
2. Al soggetto dichiarato decaduto non possono essere rilasciate nuove concessioni per la durata della concessione originaria decaduta.
3. Sono cause di estinzione della concessione:

- a) la morte, o sopravvenuta incapacità, della persona fisica oppure l'estinzione della persona giuridica, salvo i casi in cui è ammesso il subentro;
 - b) la sentenza dichiarativa di fallimento e la liquidazione coatta amministrativa, salvo autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'attività e la richiesta del curatore o liquidatore, entro novanta giorni dal provvedimento, di mantenere la forma pubblicitaria.
4. L'autorizzazione si estingue per risoluzione di diritto in caso di inadempimento da parte del concessionario rispetto agli obblighi assunti con la domanda di concessione.

Articolo 30 Rimozione della pubblicità

1. La cessazione della pubblicità, la decadenza o la revoca dell'autorizzazione comportano la rimozione integrale dell'impianto entro il termine stabilito nonché il ripristino delle condizioni preesistenti a cura e spese del soggetto titolare. Per le insegne di esercizio, la rimozione deve essere effettuata entro 30 giorni dalla data di cessazione. Della rimozione integrale dell'impianto e del ripristino delle condizioni preesistenti risponde il proprietario o l'amministratore dello stabile in caso di irreperibilità del titolare dell'autorizzazione o, comunque, del soggetto interessato.
2. La rimozione effettuata su iniziativa del titolare dei mezzi pubblicitari nel corso dell'anno, non dà diritto ad alcun rimborso del canone versato o dovuto per detto anno. Se la rimozione è conseguente alla revoca della concessione o dell'autorizzazione effettuata dall'ente, per esigenze ed utilità pubblica, è dovuto un indennizzo pari alla quota del canone anticipato, senza interessi, a decorrere dal giorno successivo alla effettiva rimozione del mezzo pubblicitario.

Articolo 31 Le esposizioni pubblicitarie abusive

1. Gli enti procedono alla rimozione dei mezzi pubblicitari privi della prescritta autorizzazione o effettuati in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, nonché all'immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.

Articolo 32 Il piano generale degli impianti pubblicitari

1. La collocazione temporanea o permanente di qualsiasi mezzo pubblicitario nel territorio comunale, deve essere effettuata nel rispetto delle disposizioni di carattere tecnico ed ambientale previste dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari vigente, se presente e nel rispetto dei limiti imposti dal vigente Codice della Strada (articolo 23 D.Lgs. 285/1992 - articoli dal 47 al 59 del D.P.R. 495/1992 - D.P.R. 610/1996).

2. I criteri per la stesura di un piano generale sono i seguenti:

- a) gli impianti e la scelta delle località dovranno rispettare il territorio inteso nella sua razionalizzazione/armonizzazione perseguita dall'Amministrazione, nella principale opera di salvaguardia dello stesso;
- b) il piano dovrà tener conto, e quindi rispettare, l'attuale contesto urbanistico, con le proprie esigenze di carattere storico, ambientale ed estetico;
- c) il piano dovrà considerare inoltre le esigenze obiettive dello sviluppo, per soddisfare le richieste di carattere commerciale e socio-culturale;
- d) la stesura del piano dovrà altresì rispettare ed armonizzarsi alle norme del Codice della Strada (D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, D.Lgs. 10 settembre 1993 n. 360) al regolamento di esecuzione e di attuazione dello stesso (D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495), al regolamento di polizia municipale e traffico.

TITOLO IV - TARIFFEE CANONE, RIDUZIONI, ESENZIONI

Articolo 33

Criteri per la determinazione della tariffa del canone per le occupazioni di suolo pubblico

1. La tariffa del canone per le occupazioni di suolo pubblico è determinata sulla base dei seguenti elementi:
 - a) durata dell'occupazione;
 - b) superficie oggetto di occupazione, espressa in metri quadrati-o lineari con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore;
 - c) tipologia;
 - d) finalità;
 - e) zona occupata, in ordine di importanza che determina il valore economico dell'area in relazione all'attività esercitata, al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area stessa all'uso pubblico con previsione di coefficienti moltiplicatori per specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni anche in relazione alle modalità dell'occupazione nonché ai costi sostenuti dal Comune per la sua salvaguardia.
2. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni. Tali oneri sono determinati di volta in volta con determina del responsabile del procedimento.
3. La superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà l'accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale.
4. Non sono soggette al canone le occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.
5. L'arrotondamento è unico, all'interno della medesima area di riferimento, per le superfici che sarebbero autonomamente esenti in quanto non superiori, ciascuna, a mezzo mq: ne consegue che occorre sommare dette superfici e poi arrotondare unicamente la loro somma. Viceversa le superfici superiori al mezzo mq (e quindi autonomamente imponibili) devono essere arrotondate singolarmente.

6. Per le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, la superficie assoggettabile al canone è quella corrispondente all'area della proiezione verticale dell'oggetto sul suolo medesimo.
7. In caso di catastrofi naturali, pandemia e altre situazioni eccezionali che comportino compromissioni dell'attività economica e pertanto gravi difficoltà economiche per i richiedenti, il Comune, con provvedimento della Giunta comunale, può, per un periodo determinato di tempo, esonerare totalmente o parzialmente i titolari di concessione dal pagamento del canone.

Articolo 34

Criteri per la determinazione della tariffa del canone per le esposizioni pubblicitarie

1. Per la diffusione di messaggi pubblicitari, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi, il canone è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario e non soltanto della superficie occupata da scritte, calcolata in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi. Quando il messaggio pubblicitario non è inserito in un mezzo pubblicitario, il canone viene commisurato alla superficie della minima figura piana geometrica in cui sono circoscritti i messaggi pubblicitari.
2. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva delle facciate utilizzate; per i mezzi bifacciali a facciate contrapposte, che non comportano sommatoria di efficacia pubblicitaria, la superficie di ciascuna facciata è conteggiata separatamente.
3. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche e per i mezzi gonfiabili il canone è calcolato in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
4. I festoni, le bandierine e simili riferiti al medesimo soggetto passivo e collocati in connessione tra loro, quindi finalizzati, se considerati nel loro insieme, a diffondere un unico messaggio pubblicitario si considerano agli effetti del calcolo della superficie oggetto del canone come unico mezzo pubblicitario.
5. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, il canone è dovuto rispettivamente al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.
6. Il canone è in ogni caso dovuto dagli eventuali rimorchi (considerati come veicoli autonomi) anche se gli stessi circolano solo occasionalmente.
7. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
8. Il canone da applicare alla pubblicità effettuata mediante distribuzione di volantini, manifestini e/o oggetti promozionali è dovuto per ciascun giorno e per ciascuna persona o distributore fisso utilizzato per la distribuzione indipendentemente dalla quantità di materiale distribuito.
9. Per la pubblicità sonora il canone è applicato per ciascun punto fisso di diffusione della pubblicità, ovvero, se itinerante, per ciascun veicolo circolante nelle ore consentite.

10. In caso di catastrofi naturali, pandemia e altre situazioni eccezionali che comportino compromissioni dell'attività economica e pertanto gravi difficoltà economiche per i richiedenti, il Comune, con provvedimento della Giunta comunale, può, per un periodo determinato di tempo, esonerare totalmente o parzialmente i titolari di concessione dal pagamento del canone.

Articolo 35

Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni del suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade e gli spazi pubblici comunali sono classificate in categorie, in base alla loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare.
2. La classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche cittadine basata su categorie tariffarie costituisce l'allegato "A" del presente Regolamento e ne è parte integrante.

Articolo 36

Determinazione delle tariffe annuali

1. Le tariffe sono determinate in relazione al valore economico della disponibilità dell'area e alla categoria delle strade e degli spazi pubblici comunali in cui è ubicata. Per la diffusione di messaggi pubblicitari anche in base al maggiore o minore impatto ambientale dei mezzi pubblicitari autorizzati in rapporto alla loro collocazione ed alla loro incidenza sull'arredo urbano con particolare riferimento alla superficie ed alla illuminazione.
2. La tariffa standard annua in riferimento è quella indicata al comma 826 della Legge 160/2019, in base alla quale è determinato il canone da corrispondere e costituisce la tariffa ordinaria. Essa è determinata per ciascuna delle categorie viarie precitate su base annuale e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati o lineari secondo la classificazione deliberata dalla Giunta Comunale.
3. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione.
4. Coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria nonché le fattispecie di occupazione ed esposizione pubblicitaria che danno luogo alla relativa applicazione sono deliberati dalla Giunta Comunale.
5. Nel caso in cui l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
6. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.
7. In caso di catastrofi naturali, pandemia e altre situazioni eccezionali che comportino compromissioni dell'attività economica e pertanto gravi difficoltà economiche per i richiedenti,

il Comune, con provvedimento della Giunta comunale, può, per un periodo determinato di tempo, esonerare totalmente o parzialmente i titolari di concessione dal pagamento del canone

Articolo 37 Determinazione delle tariffe giornaliere

1. Le tariffe sono determinate in relazione alla categoria delle strade e degli spazi pubblici comunali in cui è ubicata l'area, al valore economico della disponibilità dell'area stessa nonché del sacrificio imposto alla collettività. Per la diffusione di messaggi pubblicitari anche in base al maggiore o minore impatto ambientale dei mezzi pubblicitari autorizzati in rapporto alla loro collocazione ed alla loro incidenza sull'arredo urbano con particolare riferimento alla superficie ed alla illuminazione.
2. La tariffa standard giornaliera in riferimento è quella indicata al comma 827 della Legge 160/2019, alla quale è determinato il canone da corrispondere e costituisce la tariffa ordinaria. Essa è determinata per ciascuna delle categorie viarie precitate su base giornaliera e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati o lineari secondo la classificazione deliberata dalla Giunta Comunale.
3. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano, è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione.
4. Coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria nonché le fattispecie di occupazione che danno luogo alla relativa applicazione sono deliberati dalla Giunta Comunale.
5. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
6. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

Articolo 38 Determinazione del canone

1. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie permanenti, il canone è dovuto, quale obbligazione autonoma, per ogni anno o frazione di anno solare per cui si protrae l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria. La misura ordinaria del canone è determinata moltiplicando la tariffa base annuale per il coefficiente di valutazione economica e per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari dell'occupazione e dell'esposizione pubblicitaria.
2. Per le occupazioni di suolo pubblico o le diffusioni di messaggi pubblicitari aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi.
3. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie temporanee il canone, è calcolato moltiplicando la tariffa ordinaria giornaliera per il coefficiente di valutazione economica, per il

numero dei metri quadrati o dei metri lineari e per il numero dei giorni di occupazione o di esposizione pubblicitaria.

4. Qualora la pubblicità venga effettuata in forma luminosa o illuminata la relativa tariffa di imposta è maggiorata del 100 per cento.
5. In presenza di più occupazioni della stessa natura e tipologia in capo allo stesso soggetto e situate nella medesima località e numero civico, la superficie soggetta al pagamento del canone è calcolata sommando le superfici delle singole occupazioni arrotondate al metro quadrato superiore della cifra contenente decimali.
6. Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione perpendicolare al suolo del perimetro del maggior ingombro del corpo soprastante o sottostante. Nel caso di copertura con tende, ombrelloni o simili, posti a copertura di aree pubbliche già occupate, il canone va determinato con riferimento alla sola parte eventualmente sporgente dall'area assoggettata al pagamento del canone per l'occupazione del suolo. Gli aggetti e le sporgenze sono misurati dal filo del muro.
7. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni.
8. Tali oneri sono determinati di volta in volta con determina del responsabile del procedimento.

Articolo 39 Occupazioni esenti dal canone

1. Le esenzioni obbligatorie dal canone disciplinate dal comma 833 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e dalle ulteriori norme sono:
 - a) le occupazioni effettuate dallo Stato e dagli enti territoriali e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti riconosciuti, da enti pubblici di cui all'art. 73, comma 1, lettera c), del TUIR, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
 - b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, entro un metro quadrato, se non sia stabilito altrimenti;
 - c) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale;
 - d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
 - e) le occupazioni di aree cimiteriali;
 - f) le occupazioni con condutture idriche di uso agricolo;
 - g) i messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o all'ingresso dei locali di vendita;
 - h) i messaggi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti all'attività esercitata dall'impresa di trasporto;
 - i) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;

- j) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;
 - k) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda determinati limiti, in rapporto all'altezza potenziale dell'attrezzatura;
 - l) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;
 - m) i mezzi pubblicitari posti all'esterno dei locali di pubblico spettacolo, relative alle rappresentazioni in programmazione;
 - n) i messaggi pubblicitari rivolti all'interno degli impianti dagli sportivi utilizzati, per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
 - o) i mezzi pubblicitari inerenti l'attività commerciale o produttiva nei luoghi ove l'attività è svolta, nonché i mezzi pubblicitari diversi dalle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali, se attinenti all'attività in essi esercita e non superiori al mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
 - p) i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap.
2. Oltre alle ulteriori esenzioni che debbono ritenersi integralmente riportate nel presente regolamento, ai sensi del comma 821 lettera f) della legge 27 dicembre 2019:
- 1) le infrastrutture relative le stazioni di ricarica di veicoli elettrici qualora erogino energia di provenienza da fonti rinnovabili certificate;
 - 2) le occupazioni determinate dalla sosta di veicoli per carico e scarico merci per il tempo strettamente necessario per tale operazione;
 - 3) i balconi, le verande, i bow window, le mensole e in genere ogni infisso di carattere stabile sporgente da filo muro, previsto nella concessione edilizia e non oggetto di specifica autorizzazione precaria, nonché le scale e i gradini;
 - 4) occupazione effettuate dalla Parrocchia locale, dalla Pro Loco locale e dalle Associazioni locali di volontariato

Articolo 40 Riduzioni del canone

1. Ai sensi del comma 821 lettera f) della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono previste le seguenti riduzioni:
- a) È disposta la riduzione del canone del 10% per la parte di occupazione eccedente i mille metri quadrati;
 - b) È disposta la riduzione del canone del 50% per le occupazioni e le esposizioni pubblicitarie effettuate in occasione di manifestazioni politiche, culturali, religiose, di beneficenza e sportive, qualora l'occupazione o la diffusione del messaggio pubblicitario sia effettuata per fini non economici. Nel caso in cui le fattispecie di cui al presente comma siano realizzate con il patrocinio del Comune o ai sensi del punto 4) del comma 2 dell'art. 39 viene riconosciuta l'esenzione dal canone
 - c) È disposta la riduzione del canone del 50% per la pubblicità temporanea relativa ad iniziative realizzate in collaborazione con Enti Pubblici territoriali o con il patrocinio del Comune, ad eccezione di quelle di cui al punto b) del presente articolo, a condizione che non compaiano sul mezzo pubblicitario riferimenti a soggetti diversi da quelli sopra indicati. La presenza di eventuali sponsor o logotipi a carattere commerciale all'interno del mezzo pubblicitario consente di mantenere la riduzione a condizione che la superficie

complessivamente utilizzata a tale scopo sia inferiore al 10% del totale con un limite massimo di 300 centimetri quadrati;

- d) È disposta la riduzione del canone per le esposizioni pubblicitarie in funzione del minore pregio delle strade e degli spazi pubblici comunali, che, a tal fine, sono classificati in categorie, in base alla loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare.
- e) È disposta la riduzione del canone del 50% per le occupazioni effettuate per l'esercizio dell'attività edilizia.

Articolo 41

Occupazioni per la fornitura di servizi di pubblica utilità

1. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione sulla base delle utenze complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti moltiplicata per la seguente tariffa forfettaria di Euro 1,50.
2. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto a ciascun ente non può essere inferiore a euro 800. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il soggetto tenuto al pagamento del canone ha diritto di rivalsa nei confronti degli altri utilizzatori delle reti in proporzione alle relative utenze. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.
3. Il canone è versato in un'unica soluzione contestualmente al rilascio della concessione e poi entro il 30 aprile di ciascun anno.

TITOLO V - PUBBLICHE AFFISSIONI

Articolo 42

Gestione del servizio Pubbliche Affissioni

1. Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del Comune o del concessionario del servizio, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero, ove previsto, e nella misura stabilita nelle disposizioni regolamentari di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

Articolo 43

Determinazione del canone sulle pubbliche affissioni

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il canone a favore del Comune o del concessionario che provvede alla loro esecuzione.
2. La misura del canone da applicare alle pubbliche affissioni per ciascun foglio di dimensione fino a 70 x 100 e per periodi di esposizione di 10 giorni o frazione è quella determinata da delibera di Giunta Comunale. Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli il canone è maggiorato del 50 per cento. Per i manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli il canone è maggiorato del 50 per cento; per quelli costituiti da più di dodici fogli è maggiorato del 100 per cento.
3. Il canone è maggiorato del 100 per cento qualora il committente richieda espressamente che l'affissione venga eseguita in spazi scelti. La facoltà conferita al committente di scelta degli impianti è data esclusivamente a seguito di insindacabile verifica delle disponibilità..
4. Il pagamento del canone sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio;

Articolo 44

Riduzione del canone Pubbliche Affissioni

1. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
 - a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 46;
 - b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali, ad eccezione di quelle per le quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art.45;
 - d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza, ad eccezione di quelle per le quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 45;
 - e) per gli annunci mortuari.
2. Per l'applicazione della riduzione di cui all'ipotesi sub b) e sub c) il contenuto del messaggio pubblicitario deve essere attribuibile all'ente promotore. Nel caso in cui l'ente non sia l'unico o principale promotore dell'evento e appaia, invece, evidente dall'impostazione grafica del manifesto il concorso prevalente di società e/o sponsor commerciali, le cui citazioni appaiono maggiormente visibili rispetto a quella dell'ente promotore, tale requisito non si considera soddisfatto e pertanto non potrà essere applicata la riduzione del diritto.

Articolo 45

Esenzioni dal canone Pubbliche Affissioni

1. Sono esenti dal canone sulle pubbliche affissioni:
 - a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
 - b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;

- c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
- d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il Parlamento europeo, regionali, amministrative;
- f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.
- h) i manifesti religiosi esposti dalla Parrocchia locale, dalla Pro loco locale e dalle Associazioni di volontariato locali.

Articolo 46

Modalità per l'espletamento del servizio delle pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione.
2. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo, nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune o il concessionario deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi per tutta la durata dell'affissione.
3. Il ritardo nelle effettuazioni delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data di richiesta, il Comune o il concessionario deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
4. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
5. Nei casi di cui ai commi 3 e 4 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il Comune o il concessionario è tenuto al rimborso delle somme versate entro novanta giorni.
6. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.
7. Il Comune o il concessionario, se il servizio è gestito in tale forma, ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
8. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20.00 alle 7.00 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del canone con un minimo di Euro 35,00 per ciascuna commissione. Tale maggiorazione è attribuita al concessionario del servizio, se gestito in tale forma, quale rimborso per i maggiori oneri conseguenti alla reperibilità del personale ed all'utilizzo dello stesso in periodi al di fuori del normale orario di lavoro.
9. Il materiale abusivamente affisso fuori degli spazi stabiliti potrà essere deaffisso e quello negli spazi stabiliti, coperto, salvo responsabilità, sempre solidale, a norma del presente regolamento,

di colui o coloro che hanno materialmente eseguito l'affissione e della ditta in favore della quale l'affissione è stata fatta.

Nessuna affissione può avere luogo prima del pagamento dei diritti dovuti.

TITOLO VI - RISCOSSIONE, ACCERTAMENTI E SANZIONI

Articolo 47

Modalità e termini per il pagamento del canone

1. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie temporanee, il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della autorizzazione.
2. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie permanenti, il pagamento del canone relativo al primo anno di autorizzazione deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione; per gli anni successivi il canone va corrisposto entro il 31 gennaio; per importi superiori a Euro 300 è ammessa la possibilità del versamento in due rate, la prima delle quali da corrispondere contestualmente al rilascio della concessione o entro il 31 gennaio, la restante rata scadenti il 30 giugno, sempreché la scadenza della concessione sia successiva ai predetti termini.
3. Nel caso di nuova concessione ovvero di rinnovo della stessa il versamento per l'intero o per l'importo della prima rata, quando ne è consentita la rateizzazione, deve essere eseguito prima del ritiro dell'atto concessorio o autorizzatorio. Il ritiro della concessione e dell'autorizzazione è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.
4. La variazione della titolarità della concessione di occupazione di suolo pubblico e della autorizzazione ad esposizione pubblicitaria, è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del canone fino alla data del subingresso da parte del precedente occupante. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate.
5. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.
6. Per i pagamenti non corrisposti o eseguiti oltre i termini stabiliti, trovano applicazione gli interessi di legge e le sanzioni di cui all'art 43 considerandosi a tali effetti ogni singola scadenza una autonoma obbligazione.
7. Per le date la cui scadenza cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.
8. Il versamento del canone è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, come modificato dal comma 786 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.
9. Non devono essere eseguiti versamenti per importi inferiori ad euro 5,00. Tale importo si intende riferito al canone complessivamente dovuto e non alle singole rate.

Articolo 48 Accertamenti - Recupero canone

1. All'accertamento delle violazioni previste dal presente regolamento, oltre all'Ufficio Comunale competente ed agli altri soggetti previsti dalla Legge 27 dicembre 2006, n. 296 art. 1 comma 179, provvedono il Responsabile dell'Entrata, il Responsabile dell'Ufficio Tecnico nonché altri dipendenti del Comune o del Concessionario, cui, con provvedimento adottato dal Sindaco o dal Segretario Comunale, siano stati conferiti gli appositi poteri.
2. Copia dei verbali redatti dall'organo d'accertamento, ivi compresi quelli elevati ai sensi del Codice della Strada limitatamente al personale a ciò abilitato, sono trasmessi agli uffici competenti delle attività di accertamento liquidazione e riscossione del canone per gli atti di competenza o al Concessionario.
3. Il Comune o il Concessionario provvede, nell'ambito dell'attività di verifica ed accertamento di tale entrata, al recupero dei canoni non versati alle scadenze e alla applicazione delle indennità per occupazioni abusive mediante notifica ai debitori di apposito atto di accertamento-ai sensi del comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.

Articolo 49 Sanzioni e indennità

1. Ferme restando le sanzioni pecuniarie ed accessorie (obbligo di rimozione delle opere abusive) - stabilite dal D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 le violazioni al presente Regolamento sono sanzionate nell'osservanza delle disposizioni di carattere generale previste dal comma 821 e dalla legge 689/1981.
2. Alle occupazioni e alla diffusione di messaggi pubblicitari considerati abusivi ai sensi del presente Regolamento si applicano:
 - a) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;
 - b) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare dell'indennità di cui alla lettera a) del presente comma, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
3. Alle altre violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento consegue l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 con l'osservanza delle disposizioni di cui al Capo I, Sezioni I e II della L. 24/11/1981 n. 689.
4. Nei casi di tardivo o mancato pagamento di canoni la sanzione viene fissata nel 30 per cento del canone non versato o versato parzialmente o versato in modo tardivo. La sanzione non potrà comunque essere inferiore a Euro 25,00 ne maggiore a Euro 500,00 nel rispetto della legge 689/1981.

5. L'indennità di cui al presente articolo e le spese di rimozione e di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno concorso a realizzare l'occupazione abusiva o all'esposizione pubblicitaria abusiva, ciascuno dei quali risponde della propria violazione agli effetti dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.
6. Il pagamento dell'indennità e della sanzione, anche in misura ridotta, non sanano l'occupazione e la diffusione di messaggi pubblicitari abusiva, che deve essere rimossa o regolarizzata con la richiesta e il rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione

Articolo 50 Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico

1. Il Comune procede alla rimozione delle occupazioni e dei mezzi pubblicitari privi della prescritta concessione o autorizzazione o effettuati in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, nonché all'immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale o da soggetto abilitato ex L.296/2006, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni o l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.
2. Nei casi di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche e di diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, l'accertatore intima al trasgressore, nel processo verbale di contestazione della violazione, la cessazione del fatto illecito, la rimozione dell'occupazione o del mezzo pubblicitario ed il ripristino dello stato dei luoghi.
3. Fermi restando i poteri di cui all'art.13 comma 2 della Legge 689/1981, ove l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari possa costituire obiettivo pericolo o grave intralcio per la circolazione e il trasgressore non voglia o non possa provvedere sollecitamente alla rimozione i materiali, gli impianti, le attrezzature e le altre cose utilizzate o destinate a commettere gli illeciti posso essere sottoposte a sequestro amministrativo cautelare dall'organo accertatore, rimosse d'ufficio e depositate in locali od aree idonee e se possibile nella disponibilità del trasgressore nominato custode.
4. Tutte le spese sostenute per la rimozione, magazzinaggio e custodia sono a carico del trasgressore. Salvo quanto previsto dall'articolo 19 della Legge 689/1981 in materia di opposizione al sequestro, detto materiale è tenuto a disposizione dell'interessato per 60 giorni e restituito su richiesta con provvedimento di dissequestro ove risulti pagata la sanzione applicata. Scaduto tale termine, è disposta la confisca amministrativa.
5. Negli altri casi copia del verbale è trasmessa senza indugio alle forze dell'ordine competenti per il territorio comunale di Barengo. In base all'articolo 823, comma 2, del codice civile, verrà ordinato al trasgressore il ripristino dello stato dei luoghi, entro un termine fissato di regola in sette giorni, a pena dell'intervento d'ufficio. L'ordine è notificato con immediatezza al trasgressore. Nei casi di necessità e urgenza, si procede direttamente al ripristino d'ufficio dello stato dei luoghi. Le spese per il ripristino, eseguito d'ufficio, sono poste a carico del trasgressore.
6. Il trasgressore è soggetto, inoltre, alle sanzioni amministrative accessorie, previste dalle norme di legge o regolamento per la specifica occupazione abusiva.

Articolo 51 Autotutela

1. A fine di evitare un danno ingiusto al contribuente/cittadino e per motivi di opportunità, il comune ha il potere, salvo che sia intervenuta sentenza passata in giudicato sfavorevole al soggetto passivo per motivi non formali, di annullare in tutto o in parte gli atti impositivi illegittimi, e di rinunciare all'imposizione, nei casi in cui l'illegittimità dell'atto o dell'imposizione derivi dalle seguenti situazioni:
 - a) violazione del Regolamento;
 - b) violazione di legge, nel rispetto dell'autonomia costituzionale degli art. 114 e 118 Cost.;
 - c) manifesta irragionevolezza per disparità di trattamento;
 - d) difetto di comunicazione e lesione della buona fede del contribuente;
 - e) lesione del legittimo affidamento del contribuente;
 - f) difetto di motivazione;
 - g) errore di persona;
 - h) manifesto errore logico o di calcolo;
 - i) errore sul presupposto dell'imposta;
 - j) doppia imposizione;
 - k) mancata considerazione dei pagamenti d'imposta, regolarmente eseguiti;
 - l) mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini di decadenza;
 - m) sussistenza dei requisiti per fruire di detrazioni, deduzioni o regimi agevolativi,
 - n) precedentemente negata;
 - o) errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dal Comune;
 - p) rinuncia all'imposizione da parte dell'amministrazione.
2. L'autotutela può essere esercitata in via del tutto autonoma d'ufficio o su istanza di parte, nelle forme e nei modi meglio di seguito specificati.
3. Nel potere di annullamento deve intendersi compreso anche il potere di disporre la sospensione degli effetti dell'atto che appaia illegittimo o infondato.
4. In caso di pendenza del giudizio, la sospensione degli effetti dell'atto cessa con la pubblicazione della sentenza.
5. L'annullamento o la revoca parziale dell'accertamento non sono impugnabili autonomamente, in quanto l'accertamento notificato inizialmente non subisce alcuna sospensione dei termini processuali per il fatto che il contribuente possa aver presentato un'istanza di annullamento o rettifica.
6. Non ostano all'annullamento degli atti ovvero alla rinuncia all'imposizione:
 - a) la definitività dell'atto per mancata impugnazione nei termini per ricorrere;
 - b) il rigetto del ricorso, anche con sentenza passata in giudicato, per motivi d'ordine formale,
 - c) quali inammissibilità, irricevibilità, improcedibilità;
 - d) la pendenza di un giudizio, comunque inerente;
 - e) l'assenza di domande o istanze da parte dell'interessato.
7. Se sulla questione si è formato un giudicato sostanziale, ovvero sul ricorso presentato dal contribuente il giudice tributario si è pronunciato con decisione irrevocabile, l'annullamento è possibile solo per motivi di illegittimità diversi da quelli esaminati e respinti dai giudici.

Articolo 52
Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Regolamento avviene con l'attivazione delle procedure cautelari ed esecutive disciplinate dal Titolo II del DPR 602/73 così come disposto dal comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.
2. Il procedimento di riscossione coattiva indicato nel comma 1 è svolto dal Comune o dal soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone.

TITOLO VII - PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE

Articolo 53
Passi carrabili e accessi a raso

1. Le occupazioni con passi carrabili regolarmente autorizzati ai sensi dell'articolo 22 del Codice della Strada e del vigente regolamento comunale sono assoggettate al canone, previa determinazione della relativa superficie sulla base della loro larghezza moltiplicata per la profondità di un metro convenzionale.
2. Sono altresì considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra ed altro materiale o da appositi intervalli lasciati sui marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale avente la funzione di facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata. ai fini della applicazione del canone, la specifica occupazione deve concretizzarsi in un'opera visibile e, come tale, pertanto, deve essere misurabile.
3. Ai fini dell'applicazione del canone, la superficie dell'occupazione è determinata moltiplicando la larghezza del passo, misurata sul fronte dell'edificio o dell'area ai quali si dà accesso, per la profondità di 1 metro lineare convenzionale, indipendentemente dalla reale profondità della modifica apportata all'area pubblica.
4. Per accesso a raso si intende qualsiasi accesso ad una strada, a un fondo o ad un'area laterale posto a filo con il piano stradale, che non comporta alcuna opera di modifica dell'area pubblica antistante. L'accesso a raso è soggetto all'applicazione del canone nel caso in cui il Comune rilasci apposita concessione come disposto al comma 1.
5. Ai sensi dell'art. 46 comma 3 del Regolamento di Attuazione del Codice della Strada nella zona antistante al passo carrabile regolarmente autorizzato vige il divieto di sosta segnalato con apposito cartello.
6. Al fine di permettere le manovre di ingresso e uscita dal passo carrabile possono essere autorizzati sistemi di protezione di suddetto accesso con l'attuazione di provvedimenti influenti sull'assetto del traffico urbano. In tali casi è possibile autorizzare il titolare del passo carrabile alla realizzazione di segnaletica orizzontale atta ad evidenziare l'area di manovra, secondo le modalità indicate nell'atto autorizzativo. Quest'area sarà assoggettata al pagamento del canone rientrando nella misurazione del passo carrabile.

7. Il canone relativo ai passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità.

Articolo 54

Occupazione con impianti di distribuzione carburante

1. La superficie di riferimento per la determinazione del canone delle occupazioni di impianti di distribuzione carburante è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione. Non hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine montanti, le pensiline poste a copertura delle strutture stesse nonché le occupazioni con altre strutture ed impianti di servizio.
2. I serbatoi sotterranei vengono assoggettati al pagamento del canone sull'occupazione del sottosuolo con riferimento alla loro capacità.

Articolo 55

Occupazione con impianti di ricarica veicoli elettrici

1. La realizzazione di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici quando avviene lungo le strade pubbliche e private aperte all'uso pubblico oppure all'interno di aree di sosta, di parcheggio e di servizio, pubbliche e private, aperte all'uso pubblico, fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza, è effettuata in conformità alle disposizioni del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e del relativo regolamento di esecuzione e di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, in relazione al dimensionamento degli stalli di sosta ed alla segnaletica orizzontale e verticale. In tali casi, qualora la realizzazione sia effettuata da soggetti diversi dal proprietario della strada, si applicano anche le disposizioni in materia di autorizzazioni e concessioni di cui al citato codice della strada e al relativo regolamento di esecuzione e attuazione.
2. Le infrastrutture di ricarica sono accessibili, in modo non discriminatorio, a tutti gli utenti stradali esclusivamente per la sosta di veicoli elettrici in fase di ricarica al fine di garantire una fruizione ottimale dei singoli punti di ricarica.
3. È stabilita la tariffa del canone secondo i diversi coefficienti moltiplicatori approvati dalla Giunta comunale. In ogni caso, il canone di occupazione di suolo pubblico deve essere calcolato sullo spazio occupato dalle infrastrutture di ricarica senza considerare gli stalli di sosta degli autoveicoli che rimarranno nella disponibilità del pubblico.
4. Alle infrastrutture di ricarica che erogano energia di provenienza certificata da energia rinnovabile, saranno esenti ai sensi dell'art. 39.

Articolo 56

Occupazioni con griglie e intercapedini

1. Per le occupazioni realizzate con griglie e intercapedini si applica la tariffa standard annuale con possibilità di affrancarsi dal pagamento del canone versando all'atto di concessione un importo pari a cinque volte la tariffa standard annuale.

Articolo 57 Occupazioni dello spettacolo viaggiante

1. Per spettacoli viaggianti si intendono tutte le attività spettacolari, intrattenimenti, le attrazioni allestite a mezzo di attrezzature mobili, all'aperto o al chiuso, a carattere temporaneo o permanente individuate nella Legge 18 marzo 1968, n. 337 ed, in particolare, a scopo esemplificativo:
 - a) giostre: attrazioni di varia tipologia e metratura;
 - b) balli a palchetto: pedane o piste mobili, di misura variabile, atte al ballo, di norma recintate e ricoperte da tendoni;
 - c) teatri viaggianti e teatrini di burattini: attrezzature mobili contenenti palcoscenico e platea all'aperto o sotto un tendone con capienza non superiore a cinquecento posti;
 - d) circhi e arene: attrezzature mobili ricoperte principalmente da un tendone sotto il quale si esibiscono artisti, clown, acrobati e ginnasti, e piccoli complessi a conduzione familiare privi di copertura;
 - e) auto-moto acrobatiche: evoluzioni eseguite da piloti specialisti, in aree appositamente predisposte con gradinate separate dalla pista;
 - f) spettacoli di strada: artisti che svolgono la loro attività singolarmente o in gruppi composti fino ad un numero massimo di otto persone, senza l'impiego di palcoscenico e platee, con l'utilizzo di modeste attrezzature, non aventi le caratteristiche di cui al successivo articolo 31;
 - g) carovane di abitazione e carriaggi di proprietà degli operatori dello spettacolo viaggiante: case mobili, camper, autocarri e tir.
2. L'autorizzazione per lo svolgimento delle attività di spettacolo viaggiante e la relativa concessione per l'occupazione di suolo pubblico sono disciplinate dal vigente regolamento in materia.
3. L'attività di spettacolo viaggiante in occasione di manifestazioni sportive, musicali o di altro genere, è sempre soggetta ad apposita autorizzazione di pubblica sicurezza e concessione di occupazione di suolo pubblico rilasciate dall'ufficio competente, secondo le modalità previste dal vigente Regolamento comunale in materia di spettacoli viaggianti, se presente, e nel rispetto delle disposizioni generali in materia di pubblica sicurezza, del Codice della strada e delle norme vigenti in materia di viabilità, sicurezza stradale, circolazione veicolare e pedonale.
4. Le superfici utili al fine del calcolo del canone per le occupazioni realizzate da operatori dello spettacolo viaggiante sono così considerate:
 - 50% della effettiva superficie fino a 100 mq;
 - 25% della effettiva superficie per la parte eccedente i 100 mq e fino a 1000 mq;
 - 10% della effettiva superficie per la parte eccedente i 1000 mq.

Articolo 58 Occupazioni a sviluppo progressivo

1. È consentito, per le attività che danno luogo ad occupazioni a sviluppo progressivo (ad es. manutenzione, posa di cavi e condutture, etc.) richiedere il rilascio di uno specifico atto di autorizzazione recante la previsione delle modalità, dei tempi e dell'entità delle occupazioni nelle loro fasi di sviluppo. Il canone verrà calcolato considerando la superficie progressivamente

occupata giornalmente con applicazione della tariffa giornaliera definita con il relativo coefficiente moltiplicatore.

Articolo 59 Pubblici Esercizi

1. In caso di occupazioni di suolo pubblico effettuate all'esterno di pubblici esercizi che interessano aree stradali dedicate alla sosta dei veicoli il canone da corrispondere è calcolato applicando un incremento pari al 100% della tariffa di riferimento per tutta l'area interessata dall'occupazione.

Articolo 60 Attività Edile

1. Per le occupazioni di suolo pubblico relative a lavori edili, scavi, ponteggi e steccati la tariffa applicata è sempre quella giornaliera, anche se l'occupazione si protrae per oltre un anno solare.
2. In caso di cantieri edili che interessano aree stradali destinate alla sosta di veicoli, il canone da corrispondere è calcolato applicando un incremento pari al 100% della tariffa di base per tutta l'area interessata dall'occupazione.
3. Alle occupazioni di suolo pubblico realizzate nello svolgimento di attività edile si applicano sempre le tariffe giornaliere, indipendentemente dall'ubicazione dell'area interessata dall'occupazione.
4. Per le occupazioni di suolo pubblico relative a lavori edili, scavi, ponteggi e steccati, lo spazio occupato e soggetto a canone viene calcolato tenendo conto anche degli spazi circostanti non direttamente occupati, ma comunque sottratti all'uso pubblico ordinario in conseguenza diretta dell'occupazione. A tali spazi si applica il canone relativo all'occupazione principale.

Articolo 61 Occupazione per contenitori per la raccolta "porta a porta" dei rifiuti

1. I contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti con il sistema della differenziata "porta a porta" devono essere custoditi dall'utente in area di sua proprietà e devono essere esposti sull'area pubblica immediatamente adiacente alla stessa, negli orari e nei giorni per i quali è prevista la raccolta delle frazioni merceologiche da parte del servizio pubblico in pieno rispetto alle ordinanze emesse dell'Ente. È prevista, per le utenze condominiali e non domestiche, la dotazione di contenitori carrellati, da custodire all'interno dell'area di proprietà condominiale/privata con possibilità di ritiro degli stessi per la raccolta dei rifiuti da parte del gestore del servizio pubblico, nel rispetto, di massima, delle condizioni di seguito riportate:
 - Distanza dalla strada pubblica max. 100 mt con automezzi;
 - Distanza dalla strada pubblica max. 10 mt con operatore a piedi;
 - Presenza di idonei spazi di manovra e movimentazione per gli automezzi adibiti alla raccolta;
 - Assenza di barriere architettoniche e dislivelli minimi;
 - Accesso autorizzato dal proprietario.

La valutazione circa la fattibilità del prelievo sulle aree private è unicamente in carico al gestore del servizio pubblico.

2. L'Utente (condominiale o non domestico) impossibilitato al rispetto della disposizione di cui sopra può richiedere al Comune l'autorizzazione all'utilizzo di un adeguato spazio di suolo pubblico collocato nelle immediate vicinanze dell'ingresso del condominio o dell'attività.
3. La domanda di autorizzazione deve essere presentata presso l'Ufficio Comunale competente. Il rilascio avverrà a seguito di specifico sopralluogo unitamente al soggetto gestore, per la verifica oggettiva dell'assenza di spazi privati idonei per la collocazione dei contenitori carrellati. In caso di installazione di un contenitore/manufatto per la mitigazione, sarà necessario acquisire il parere anche dell'Ufficio tecnico. L'eventuale rifiuto dell'autorizzazione sarà motivato e comunicato direttamente all'interessato con nota scritta entro 30 giorni.
4. L'autorizzazione rilasciata deve contenere, oltre alle informazioni dettagliate circa l'area da occupare (indicazioni stradali, estensione), anche le seguenti indicazioni:
 - 1) Prescrizioni standard, come riportate al successivo punto 4;
 - 2) Eventuali prescrizioni aggiuntive, da individuare singolarmente in base alla peculiarità dell'area da occupare;
 - 3) Durata massima dell'autorizzazione (10 anni);
 - 4) Prescrizioni standard:
 - utilizzo esclusivo dei contenitori forniti dal Gestore; è fatto divieto di utilizzo di qualunque altro dispositivo;
 - i contenitori devono riportare l'indirizzo e il numero civico del condominio/utenza non domestica di riferimento;
 - la collocazione dei contenitori deve rispettare le norme del C.D.S. e suo regolamento con particolare riferimento all'art. 25 comma 3 del D.Lgs. 285 del 30/04/1992 e s.m.i. (C.D.S.) ed art. 68 del D.P.R. 16/12/1992 n. 495 e s.m.i. (regolamento CDS);
 - i contenitori autorizzati su marciapiede devono essere posizionati garantendo uno spazio libero al transito di almeno un metro in corrispondenza degli stessi;
 - i contenitori devono riportare bande rifrangenti ai bordi degli stessi o delle strutture che li contengono;
 - non è autorizzabile la collocazione di contenitori in corrispondenza di aree di intersezione e/o curva, dossi ed altre aree con particolari problemi di visibilità.
5. È prevista l'esenzione del canone per i contenitori dedicati alla raccolta "porta a porta".
6. I contenitori posizionati sull'area pubblica devono essere obbligatoriamente dotati di serratura. Il Gestore deve fornire, su richiesta dell'Utente, apposite serrature gravitazionali che non richiedono la preventiva apertura per lo svuotamento. Il costo per la fornitura delle serrature è a carico dell'Utente. In caso di utilizzo di una serratura diversa, l'Utente dovrà far trovare il contenitore aperto nell'orario di svuotamento. L'Utente è in ogni caso responsabile del contenuto e dello stato di buona conservazione dei contenitori, delle serrature e dell'area occupata.
7. L'installazione di manufatti e/o specifici contenitori volti a mitigare l'impatto ambientale dell'occupazione di suolo pubblico deve essere concordata con il Comune al fine di identificarne la forma, il colore ed ogni altra caratteristica. Le strutture per la collocazione dei contenitori devono essere dotate, a cura dell'utente, di serrature con chiave universale, per consentire al Gestore di effettuare le proprie operazioni di servizio raccolta. L'Utente è in ogni

caso, responsabile del contenuto e dello stato di buona conservazione dei contenitori per i rifiuti, dei manufatti, delle serrature e dell'area occupata.

Articolo 62 Attività di propaganda elettorale

1. L'occupazione con banchi e tavoli e la diffusione di messaggi di propaganda durante il periodo di propaganda elettorale, ovvero durante i trenta giorni successivi al decreto di indizione dei comizi elettorali, è disciplinata dalle leggi speciali in materia elettorale.

Articolo 63 Aree di Rispetto e Riserve di parcheggio per attività commerciali e di servizio

1. Per un uso correlato all'attività prevalente possono essere riservate aree su sedime stradale ad alberghi, autosaloni, officine di riparazione, autoscuole.
2. La concessione non potrà avere una durata superiore ad un anno ed è comunque rinnovabile. Essa può essere rilasciata per uno spazio, immediatamente antistante l'esercizio. L'area deve essere opportunamente segnalata e identificata, a cura e spese del titolare della concessione, secondo le prescrizioni indicate nella concessione stessa.
3. La riserva di parcheggio è valida per il periodo di esercizio dell'attività e determina divieto di occupazione per i soggetti non aventi diritto.

Articolo 64 Occupazione con elementi di arredo

1. Alle attività commerciali, artigianali o simili, in locali prospettanti su pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, può essere concessa l'occupazione del suolo pubblico per collocarvi elementi d'arredo (quali, ad esempio, vasi ornamentali, fioriere, zerbini, lanterne, lampade, lampioni), a condizione che ciò non pregiudichi in alcun modo la circolazione pedonale e che i concessionari mantengano in perfetto stato gli elementi medesimi.
2. La domanda per le occupazioni di cui al presente articolo deve essere corredata di idonea documentazione, anche fotografica, illustrante le caratteristiche e le dimensioni degli elementi di arredo, nonché le modalità dell'occupazione e la durata della medesima.
3. Le concessioni previste dal presente articolo sono subordinate al parere favorevole dei competenti uffici comunali in materia di decoro e arredo urbano.

Articolo 65 Esposizione merci fuori negozio

1. A chi esercita attività commerciali in locali prospettanti sulla pubblica via può essere rilasciata la concessione di occupazione suolo pubblico per esporre merci, nel rispetto delle norme d'igiene, purché il marciapiede sul quale l'esercizio si affaccia sia di ampiezza sufficiente per il rispetto delle norme vigenti in materia di circolazione pedonale, e l'occupazione non si estenda

oltre metri 0,70 dal filo del fabbricato ed esclusivamente all'interno della proiezione dell'attività commerciale.

2. I generi alimentari non confezionati non possono essere esposti ad altezza inferiore ad un metro dal suolo.
3. La concessione è valida soltanto nell'orario di apertura dell'esercizio commerciale. Le strutture, pertanto, non possono permanere sul suolo dopo la chiusura dell'esercizio stesso.

Art. 66

Occupazioni con tende e di soprassuolo in genere

1. Per collocare tende, tendoni e simili sopra l'ingresso dei negozi, delle botteghe, dei pubblici esercizi negli sbocchi e negli archi di porticato è richiesta l'autorizzazione comunale. Per ragioni di arredo urbano l'Autorità competente può disporre la sostituzione di dette strutture che non siano mantenute in buono stato.
2. In generale senza specifica autorizzazione comunale non è consentita la collocazione di elementi la cui proiezione verticale insiste sul suolo pubblico. Per la collocazione di tali elementi valgono le disposizioni dei regolamenti specifici.

Articolo 67

Occupazioni per traslochi

1. L'occupazione per traslochi è l'occupazione con veicoli, piattaforme ed autoscale per l'effettuazione delle operazioni di carico e scarico di beni mobili oggetto di trasporto da un luogo ad un altro.
2. Chi, in occasione di un trasloco, abbia necessità di occupare parte di suolo pubblico deve presentare istanza almeno cinque giorni prima all'ufficio competente per territorio, con l'indicazione del luogo e del periodo di occupazione.
3. Nel caso in cui le operazioni di trasloco prevedano la chiusura al traffico di una via o comportino problematiche alla viabilità, le istanze dovranno essere presentate almeno dieci giorni prima al Settore competente.
4. L'area oggetto di concessione deve essere opportunamente segnalata e identificata.
5. Lo spazio occupato e soggetto a canone viene calcolato tenendo conto anche degli spazi circostanti non direttamente occupati, ma comunque sottratti all'uso pubblico ordinario in conseguenza diretta dell'occupazione. A tali spazi si applica il canone relativo all'occupazione principale.

Articolo 68

Serbatoi

1. Per le occupazioni del sottosuolo effettuate con serbatoi la tariffa base va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa

standard di cui al primo periodo è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. È ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.

TITOLO VIII - PARTICOLARI TIPOLOGIE DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIE

Articolo 69

Pubblicità realizzata su veicoli pubblicitari - "camion vela"

1. Sui veicoli e sui velocipedi è consentita la pubblicità unicamente nel rispetto di quanto disposto dal Regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada D.P.R. 495/1992.
2. Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli, compresi i cosiddetti camion vela, poiché gli automezzi su cui sono applicati messaggi pubblicitari sono mezzi pubblicitari "mobili", non sottoposti ad autorizzazione, nel momento in cui diventano statici, cioè nel caso di sosta, è necessario occultare la superficie interessata dalla pubblicità, viceversa tali impianti rientrano nella procedura autorizzatoria prevista per gli impianti fissi.
3. I veicoli omologati come auto pubblicitarie di cui all'articolo 203, comma 2, lettera q) del D.P.R. 495/1992, se operano nel territorio comunale, con sosta permanente e continuativa, devono essere preventivamente autorizzati e devono corrispondere il canone in funzione della superficie pubblicitaria esposta e per il periodo di permanenza. Valgono i limiti e divieti posti dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari vigente, se presente, e dal Codice della Strada.

Articolo 70

Pubblicità realizzata su carrelli supermercati

1. La pubblicità fatta attraverso i cartelli mobili bifacciali posti fronte retro sui carrelli della spesa di supermercati o centri commerciali, qualora promuovano il medesimo prodotto o la stessa ditta commerciale, possono considerarsi un'unica inserzione, nell'ambito dello stesso carrello, in quanto assolvono a un'unitaria funzione pubblicitaria

Articolo 71

Frecce direzionali – Pre-insegne

1. Le pre-insegne o frecce direzionali vanno considerati ad ogni effetto come forme pubblicitarie finalizzate ad incentivare la domanda di beni o servizi o a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato e, come tali, devono scontare il canone con i criteri fissati nel presente regolamento.
2. Nell'ipotesi di plurimi messaggi pubblicitari di aziende diverse collocati su un unico pannello, il tributo deve essere determinato in base alla superficie espositiva utilizzata da ciascuna delle imprese reclamizzate, indipendentemente dalle dimensioni del mezzo pubblicitario cumulativo.

3. Le pre-insegne devono avere forme, dimensioni e caratteristiche in conformità con il Codice della Strada e il relativo Regolamento di attuazione. Sono soggette al rilascio di specifica autorizzazione per singolo impianto.

Articolo 72

Locandine

1. In tutto il territorio comunale le locandine pubblicitarie possono essere collocate esclusivamente all'interno dei negozi e dei pubblici esercizi ancorché visibili dall'esterno.

Articolo 73

Striscioni e gonfaloni

1. L'esposizione di striscioni e gonfaloni recanti pubblicità commerciale e pubblicità senza rilevanza economica è ammessa soltanto nelle posizioni individuate preventivamente dall'Amministrazione comunale.

Articolo 74

Dichiarazioni per particolari fattispecie

1. Per le tipologie di occupazioni e di esposizioni pubblicitarie riportate nel presente articolo è stabilita la presentazione di una apposita dichiarazione in luogo dell'istanza di concessione o autorizzazione, così come previsto dalla lettera "e" del comma 821 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.
2. Per le occupazioni relative i servizi di rete è prevista la dichiarazione annuale, da presentarsi entro il 31 marzo, relativa il numero di utenze attive al 31 dicembre dell'anno precedente del soggetto titolare della concessione e di tutti gli altri soggetti che utilizzano la medesima rete.
3. Per l'esposizione di locandine all'interno dei negozi e dei pubblici esercizi ancorché visibili dall'esterno è prevista la presentazione della dichiarazione con contestuale versamento del canone da effettuarsi entro il giorno precedente l'esposizione. È facoltà dell'ufficio prevedere la timbratura delle singole locandine.
4. Per la pubblicità per conto proprio o per conto terzi realizzata su veicoli è prevista la dichiarazione da presentare al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. La dichiarazione deve essere effettuata prima che il veicolo circoli con la pubblicità esposta. La dichiarazione dovrà riportare copia del libretto di circolazione dal quale rilevare titolarità, marca e modello e numero di targa del veicolo.
5. Per la pubblicità realizzate sulle vetrine o porte d'ingresso relativamente l'attività svolta all'interno dei locali, realizzata con cartelli, adesivi e altro materiale facilmente amovibile, è prevista la dichiarazione con contestuale versamento del canone. È possibile effettuare un'unica dichiarazione annuale relativamente ad uno spazio espositivo nel quale veicolare diversi messaggi pubblicitari durante l'anno.

6. Per i cartelli "vendesi/affittasi" degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato, non sono soggetti alla presentazione della comunicazione di pubblicità. Per i medesimi cartelli, se di misura fino a un mq è prevista la presentazione di dichiarazione e il contestuale versamento del canone, qualora invece siano di superficie superiore ad un metro quadrato, è necessaria la preventiva autorizzazione all'installazione.
7. La pubblicità effettuata all'interno di luoghi aperti al pubblico (ad esempio, gli stadi e gli impianti sportivi, i cinema, i teatri, le stazioni automobilistiche e di pubblici trasporti, i centri commerciali, gli androni condominiali, ecc.) se non visibile dalla pubblica via, non è soggetta a preventiva autorizzazione, ma, in ogni caso, è tenuta alla presentazione di apposita dichiarazione annuale ed al relativo pagamento del canone, ove non esente. La dichiarazione deve essere presentata sugli appositi moduli predisposti dall'ente e deve essere munita delle attestazioni di rispetto e conformità al presente Regolamento.

Articolo 75 Regime transitorio

1. Le autorizzazioni e le concessioni relative ai prelievi sostituiti ai sensi del comma 816 dell'articolo 1 della L.160/2019 non decadono con l'entrata in vigore del presente regolamento.
2. L'ufficio comunale competente provvederà all'esame della compatibilità delle previsioni dell'articolo 6 e 23 del presente regolamento con quelle dei previgenti regimi autorizzatori e concessori. All'esito di tale istruttoria, da svolgersi entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento. Il Responsabile del procedimento potrà:
 - a) procedere all'integrazione d'ufficio del titolo con le previsioni in ordine agli elementi previsti dal regolamento determinando e comunicando il canone dovuto;
 - b) procedere alla richiesta di ulteriore documentazione per poi procedere all'integrazione del titolo con le previsioni in ordine agli elementi previsti dal regolamento determinando e comunicando il canone dovuto.
3. Gli importi acquisiti andranno ad essere scomputati dai nuovi importi dovuti.
4. È ammessa la possibilità per l'interessato di esercitare il diritto di disdetta per la concessione o autorizzazione ai sensi dell'articolo 13, commi 6 e 7.

Articolo 76 Disposizioni finali

1. Per quanto non disposto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti.
2. È disapplicata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quelle del presente Regolamento.
3. Il presente Regolamento entra in vigore 01 gennaio 2021

Allegato A - CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, AREE E SPAZI PUBBLICI

Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti le strade, che per le esposizioni di mezzi pubblicitari, le aree e gli spazi pubblici del Comune sono classificate in n. 1 categoria.

(Verbale n° 3/2021)
Comune di Barengo

Parere del Revisore dei conti su delibera della Giunta Comunale

Il sottoscritto Dario Borla, Revisore Unico dei Conti del Comune di Barengo, nominato con verbale del Consiglio Comunale n. 13 del 27 luglio 2018, procede all'esame della richiesta di parere sulla proposta di delibera del Consiglio Comunale n. 6 da tenersi in data 30 marzo 2021 avente ad oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

PREMESSO

che l'art. 19 comma 8 Legge 488/2001 e ss.mm.ii. prevede il rilascio da parte dell'organo di revisione del proprio parere sulle suddette proposte

VISTI

- l'articolo 52 del d. lgs 446/97, confermato dal comma 6 dell'articolo 14 del d. lgs 23/2011, conferisce ai comuni la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell'ente locale
- l'articolo 1 comma 816 della legge 160 del 27/12/2019 " A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.
- che tale scadenza non è stata prorogata al 2022 malgrado le reiterate richieste dell'ANCI e delle Associazioni di categoria e che si rende necessario approvare il Regolamento in oggetto onde poter garantire la regolare continuità del servizio
- il decreto Legislativo 267/2000 e s.m.i.
- il D. Lgs. 118/2011
- lo Statuto Comunale
- il Regolamento comunale di contabilità
- gli atti predisposti

ACQUISITI

i pareri favorevoli espressi dal Responsabile dell'area amministrativa - finanziaria, ai sensi dell'art. 49 comma 1 e all'art. 147/bis del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., come disposto dal Decreto Legge n. 174/2012 convertito in Legge 213/2012, in ordine alla regolarità tecnica e contabile della delibera oggetto del presente parere;

VERIFICATO

che i documenti allegati alla suddetta delibera e che si richiamano integralmente, definiscono specifici obiettivi chiari e documentati

ESPRIME

per quanto di competenza

PARERE FAVOREVOLE

per l'adozione della delibera di consiglio comunale n. 6 così come predisposta

Ivrea-Barengo, 29 marzo 2021

IL REVISORE DEI CONTI

Firmato digitalmente

Dario Borla

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
(Art. 49, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.)

Il Responsabile del Servizio FINANZIARIO esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica della deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 30/03/2021 ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii..

Li, 29.03.2021

Il Responsabile del Servizio FINANZIARIO
F.to Cavallini Rag. Cinzia

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
(Art. 49, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.)

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica della deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 30.03.2021 ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii..

Li, 29.03.2021

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico
F.to Dott. Urb. Marco Chiera

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
(Art. 49, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.)

Il Responsabile dell'Ufficio Finanziario esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile della deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 30/03/2021 ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii..

Li, 30/03/2021

Responsabile dell'Ufficio Finanziario
F.to Cavallini Rag. Cinzia

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

Il Presidente
F.to Fabio Maggeni

Il Segretario Comunale
F.to Rossi Dott. Giacomo

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

La presente deliberazione viene pubblicata il giorno 16-4-2021 all'Albo pretorio comunale ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 comma 1 del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.

Li, 16-4-2021
Reg. pubbl. n° 146

Il Messo Comunale
F.to Carnevali Rosangela

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(Art. 134, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Si certifica che la suesata deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità:

☒ è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denuncia di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva il _____, ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il Segretario Comunale
F.to Rossi Dott. Giacomo

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Li, 16/4/21

Il Segretario Comunale
Rossi Dott. Giacomo

